

Aggiornato al 24 luglio 2013



Capitolo 1

Chi può fare domanda di contributo?

QUESITO 1

D:

Chi ha una abitazione concessa in comodato d'uso potrebbe fare domanda per gli interventi sull'articolo 1?

R:

La norma prevede che gli interventi per cui può essere fatta domanda di contributo siano effettuati sull'abitazione principale del richiedente, secondo la definizione di abitazione principale data dalla disciplina dell'imposta IMUP. La domanda può essere presentata dai soggetti passivi dell'imposta IMUP e cioè il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; il concessionario di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

QUESITO 6

D:

Un cittadino è proprietario di un immobile che necessita di una serie di interventi di riqualificazione, tra cui l'innalzamento e il rifacimento del tetto, del cappotto, dei serramenti. Si desidera sapere se, facendo nei prossimi giorni un atto di donazione al figlio (che attualmente non vanta alcun tipo di proprietà), quest'ultimo potrà fare richiesta per il contributo, in quanto tale immobile poi diventerà la sua abitazione principale.

R:

Il figlio può fare domanda anche senza essere proprietario, dichiarando che la casa diventerà sua abitazione principale e dandone dimostrazione entro la data di richiesta di erogazione del saldo.

QUESITO 7

D:

Per quanto riguarda l'esclusione dal calcolo IMUP dell'abitazione principale si presenta il caso in cui una persona abiti in un'abitazione principale (considerata tale per il 2012) ma intenda risanare un'abitazione che diventerà sua abitazione principale a fine lavori. E' giusto escludere la prima dal calcolo IMUP anche se in futuro sarà una seconda proprietà?

R:

Si va esclusa in quanto nel 2012 era l'abitazione principale ai fini IMUP.

QUESITO 9

D:

Leggevo sul disegno di legge che non è necessario abitare nella casa che verrà ristrutturata, e che la Giunta avrebbe fissato un termine entro il quale la casa stessa deve diventare abitazione principale, pena la perdita del contributo. Siccome la casa che io ristrutturerei necessita di una complessa ristrutturazione totale, stimo di non potere farla diventare mia abitazione principale in tempi brevi. Pertanto, le chiedo se il termine fissato dalla Giunta sarà dell'ordine di almeno un paio di anni dalla presentazione della domanda, oppure se sarà prima.

R:

la casa dovrà diventare la sua abitazione principale entrò la data di richiesta del saldo, entro 60 gg dalla fine lavori (che a sua volta deve avvenire entro 24 mesi dall'inizio lavori, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi).

QUESITO 10

D:

Si dovrà obbligatoriamente essere proprietari della casa al momento della domanda di contributo oppure basterà il contratto preliminare di compravendita o addirittura averla solo individuata?

R:

Alla data della domanda non serve essere proprietari o avere sottoscritto il contratto di compravendita; è sufficiente dichiarare che la casa diventerà l'abitazione principale del richiedente. Si vedano anche le risposte ai quesiti 8 e 9.

QUESITO 12

D:

La casa è indivisa tra più proprietari (i miei genitori e mio fratello) ed è solo per me "prima casa", posso accedere agli incentivi?

R:

Può accedere al contributo chi è tenuto a corrispondere l'IMUP sulla casa quale propria abitazione principale, secondo la normativa statale relativa all'IMUP.

QUESITO 14

D:

Io e la mia compagna (non sposati) vorremo beneficiare dei contributi per ristrutturare una vecchia casa di proprietà come "seconda casa" del padre di lei. Poiché i contributi sono concessi solo per la "prima casa", i miei dubbi sono:

1. Possiamo effettivamente beneficiare dei contributi?
2. Occorre che prima di richiedere il contributo io e la mia compagna stipuliamo un atto di compravendita/donazione immobiliare autenticato da notaio con suo padre? (in quest'ultimo caso non so se riusciremo a rispettare i ristrettissimi tempi di presentazione della richiesta del contributo: 1 giugno - 1 luglio)

R:

Alla data della domanda non serve essere proprietari o avere sottoscritto il contratto di compravendita; è sufficiente dichiarare che la casa diventerà l'abitazione principale del richiedente (o dei richiedenti se poi sarete in due a pagare l'IMUP sull'abitazione) entro la data di richiesta di erogazione e cioè entro 60 gg dalla fine lavori (che a sua volta deve avvenire entro 24 mesi dall'inizio lavori,

eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi).

QUESITO 19

D:

Caso di un edificio di 3 appartamenti che appartiene ad un unico proprietario che vive in uno di questi appartamenti mentre gli altri due appartamenti sono stati dati in comodato o locazione. Può il proprietario, ammesso che l'Imup pagata per i due appartamenti sia inferiore a 1200€, presentare domanda, ad esempio per il rifacimento del tetto, indicando l'intera spesa stimata o solo la quota del 33%?

R:

Si può presentare domanda per le parti comuni dell'edificio per l'intera spesa purché nel limite della spesa massima ammessa (100.000,00 €)

QUESITO 20

D:

Può presentare domanda un proprietario di una quota dell'appartamento che è titolare di un diritto reale di godimento sull'intero appartamento e la abita quale abitazione principale? Se sì, si liquida l'intero contributo spettante?

R:

Sì per entrambi i quesiti.

QUESITO 21

D:

Nel caso di edificio di 4 appartamenti senza amministratore chi fa la domanda? E' obbligatorio nominare un amministratore?

R:

Qualora non sia obbligatorio l'amministratore di condominio, l'assemblea potrebbe dare mandato a un condomino per svolgere l'intervento

QUESITO 27

D:

Nel caso in cui un beneficiario art. 43 "Risanamento energetico" non abbia ancora ricevuto alcun contributo può rinunciare esplicitamente al predetto contributo per fare domanda sulle nuove misure?

Si conferma che nel caso abbia anche solo percepito una quota del contributo articolo 43 non può presentare domanda anche nel caso di restituzione dello stesso contributo percepito?

R:

Sì per entrambi i quesiti.

QUESITO 34

D:

Il proprietario di due appartamenti di cui uno è abitazione principale, Imup pagata inferiore a 1200 €, può presentare domanda per il risanamento del secondo appartamento dichiarando che trasferirà la residenza nel secondo appartamento?

R:

Si può presentare domanda per il risanamento del secondo appartamento dichiarando che trasferirà la residenza nel secondo appartamento, alle condizioni previste dai criteri.

QUESITO 37

D:

Possediamo un appartamento nel centro storico di ... (TN) che necessita di ristrutturazione, attualmente occupato da mio fratello lì residente. L'appartamento è intestato come prima casa al 50% in proprietà piena a lui e del restante 50% gode dell'usufrutto che gli abbiamo ceduto noi fratelli. Per quanto riguarda l'accessibilità ai contributi subordinati al pagamento dell'IMUP, mio fratello è entrato in possesso della sua quota quest'anno e, di conseguenza, l'anno scorso (primo anno in cui è stata applicata l'IMUP) la quota è stata divisa e pagata in quattro quote, tra noi fratelli. Nonostante ciò, avrei necessità di sapere se mio fratello può accedere comunque ai contributi di ristrutturazione prima casa.

R:

Fermo restando il rispetto dei presupposti e nelle condizioni previste dai criteri, il fratello potrebbe fare domanda dichiarando che l'appartamento diventerà la sua abitazione principale, diventandone proprietario o titolare di un diritto reale.

QUESITO 39

D:

1) Mio fratello con i miei genitori è proprietario di un'abitazione composta, allo stato attuale, da 2 appartamenti più soffitta a nome di mio fratello. Egli ha presentato domanda in comune per ristrutturazione e sopraelevazione da adibire a nuova unità abitativa che diventerà la mia abitazione principale. Io non sono ancora proprietaria e chiaramente non risulta sui documenti tecnici presentati in comune. Presenterò domanda di contributo per unità abitativa destinata a diventare la mia abitazione principale. Per poter rendicontare la mia parte di spesa quando cominceranno i lavori potrò e dovrò comunque pagare i bonifici a nome mio anche non essendo ancora proprietaria e non risultando sui documenti tecnici? è giusto?

2) Nei requisiti di ammissione (punto 3 dei criteri attuativi) ho visto che se ci sono più soggetti richiedenti ogni IMUP è verificata singolarmente con riferimento ai rispettivi nuclei di appartenenza.

Nella formazione delle graduatorie punto 6 lettera a), invece, ho visto che se i richiedenti appartengono a nuclei familiari differenti, le rispettive IMUP vanno sommate, ma sono quelle eventuali su altre abitazioni oltre la prima o quelle relative all'abitazione oggetto di risanamento?

R:

1) Ai fini del contributo, potranno essere prodotti bonifici effettuati esclusivamente dal richiedente e quindi beneficiario del contributo provinciale. Con l'ammissione al contributo provinciale viene rilasciato un codice relativo all'intervento che dovrà essere riportato nella causale di ciascun bonifico bancario emesso dopo la data di ricevimento della predetta comunicazione.

2) L'IMUP considerata ai fini dell'ammissione è individuata nel medesimo modo previsto per la formazione delle graduatorie: nel primo caso (ammissione) si verifica che le IMUP dovute dai nuclei familiari dei richiedenti siano singolarmente sotto

la soglia dei 1.200,00 € ; per la formazione delle graduatorie le IMUP dovute dai nuclei familiari dei richiedenti sono sommate.

QUESITO 41

D:

Desideravo sapere se , il diritto reale di abitazione (art.776 cpv.1 CC) nella casa di mia proprietà che sto donando a mio figlio (atto in fase di perfezionamento dal notaio), nella quale io non abito, verrà considerata per Lui alla stregua dell'abitazione principale con tutti i diritti, doveri e oneri.

Faccio presente che mio figlio, con suo stato di famiglia, abita nella casa di cui trattasi dal Marzo 2010 con contratto in comodato d'uso gratuito regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate e con tutte le utenze a lui intestate.

L'IMU 2012 è stata pagata dallo scrivente come seconda casa e verrà pagata anche nel primo semestre 2013 come seconda casa anche se abitata dal figlio. Per il secondo semestre 2013 il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU in base alla L. 22.12.2011 n.214, sarà mio figlio e il Suo nucleo familiare, in quanto abitante l'alloggio considerato casa principale?

R:

Sono soggetti passivi dell'imposta IMUP il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; il concessionario di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

QUESITO 44

D:

1) Ipotizzando un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio, l'intervento di recupero della soffitta per la realizzazione della prima abitazione del figlio e l'intervento di ristrutturazione dell'alloggio dei genitori, sempre nel medesimo edificio che tavolarmente è di esclusiva proprietà dei genitori, dovranno essere oggetto di due distinte domande di contributo?

2) Se si, la richiesta del figlio, che pur appartenendo al nucleo familiare citato non ha mai versato IMUP in quanto non intestatario di alcun immobile soggetto a detto pagamento, dovrà indicare un IMUP dovuto pari a zero ovvero dovrà indicare quello del nucleo familiare di appartenenza?

R:

1)Si

2) suo figlio dovrà indicare l'IMUP dovuta dal nucleo familiare di appartenenza, individuato alla data del 16 maggio 2013, con riferimento al 2012 esclusa l'IMUP dovuta per l'abitazione principale e beni strumentali.

QUESITO 46

D:

1) dal calcolo totale dell'IMUP pagata nel 2012 dal nucleo familiare, la quota già ridotta versata per la prima casa ed oggetto di ristrutturazione, va esclusa per intero?

2) è possibile fare domanda di accesso ai contributi sia come proprietaria esclusiva dell'abitazione principale per un intervento di ristrutturazione della stessa sia per un altro intervento come condominio?

3) c'è la possibilità di esclusione dai contributi per sovrannumero di domande?

R:

- 1) Sì, si esclude l'IMUP dovuta per l'abitazione principale e beni strumentali;
- 2) Sì, la domanda di contributo per l'abitazione principale la farà il singolo mentre la domanda di contributo per le parti comuni del condominio (es. cappotto, tetto, caldaia ecc...) la farà l'amministratore.
- 3) Sì, per questo viene stilata una graduatoria

QUESITO 52

D:

nel caso l'abitazione sia di proprietà di marito e moglie, la domanda deve essere fatta obbligatoriamente da tutti e due i soggetti oppure è possibile farla anche solamente a nome della moglie?

R:

La domanda di contributi deve essere fatta dai soggetti che hanno l'abitazione principale nell'unità abitativa oggetto d'intervento e che sono tenuti a versare l'IMUP per quell'unità abitativa quale abitazione principale.

QUESITO 53

D:

- 1) La spesa relativa a interventi da effettuare su parti comuni, nel caso di edifici con 3 unità abitative, può essere richiesta da un solo richiedente?
- 2) Il bonifico potrà essere fatto in quota parte da ciascuno dei proprietari?

R:

- 1) Sì
- 2) No, si veda la risposta al quesito 39-1)

QUESITO 54

D:

- 1) Mia sorella è proprietaria al 100% di un appartamento in un condominio, vuole ristrutturare l'appartamento rifacendo la cucina il bagno e gli infissi, le chiedo se questa tipologia di lavori rientrano fra quelli ammissibili a contributo?
- 2) Sul modulo di domanda è prevista che venga indicata l'IMUP dei componenti familiari, avendo io la residenza nell'appartamento oggetto dei lavori, ed avendo una casa di proprietà in Sicilia sulla quale ho pagato un IMU come seconda casa nel 2012 di Euro 420,00 (appartamento +garage), vanno indicati i dati della casa in Sicilia sul modulo della domanda di contributo, anche se la richiedente del contributo è solo mia sorella?

R:

1) e 2) La tipologia dei lavori esposti rientra fra quelli ammissibili a contributo (A.2 ed eventualmente A.1 per gli infissi se costituiscono un intervento di miglioramento energetico), Tuttavia si rammenta, comunque, che la domanda di contributo deve essere fatta dal soggetto passivo d'imposta IMUP (vedasi risposta al quesito 41) relativamente alla propria abitazione principale o ad altro immobile che diventerà la sua abitazione principale. Quindi la domanda di contributo può essere fatta da sua sorella solo se l'appartamento in questione è l'abitazione principale di sua sorella o lo diventerà. In alternativa, la domanda di contributo può essere fatta da lei qualora l'appartamento, sia destinato a diventare la sua abitazione principale, secondo la disciplina dell'IMUP, a fronte dell'acquisizione di un diritto reale. Qualora infine lei e sua sorella facciate parte del medesimo nucleo familiare, la doman-

da di contributo dovrà essere fatta da sua sorella indicando anche l'IMUP dovuta per la sua seconda casa in Sicilia.

QUESITO 55

D:

1) un cittadino ha acquistato nel corso del 2012 la sua unica abitazione, per circa 6 mesi è rimasta sfitta e negli ultimi 4 mesi dell'anno è divenuta prima abitazione ai sensi IMUP in quanto il nucleo ha spostato la residenza; ha quindi pagato per il 2012 due quote IMUP diverse. Cosa deve dichiarare in sede di domanda? IMUP pari a zero in quanto la casa al 31.12.2012 era prima abitazione ovvero deve dichiarare l'IMUP per i primi 6 mesi in quanto non prima casa?

2) se un richiedente intende fare una parte dei lavori in economia ed una parte avvalendosi di imprese può rendicontare le fatture per l'acquisto dei soli materiali per i lavori poi direttamente eseguiti in economia?

R:

1) Sulla domanda di contributo deve essere dichiarata l'IMUP dovuta per il periodo in cui l'abitazione non era abitazione principale del richiedente.

2) Sì, serve comunque una dichiarazione redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la regolare esecuzione dei lavori e le date di inizio e di fine lavori.

QUESITO 56

D:

Io ho acquistato da qualche mese una casa che è una mansarda da ristrutturare. Ho presentato la richiesta di inizio lavori alla metà di marzo. In questo momento io e il mio fidanzato stiamo per sposarci e volevo sapere se per le giovani coppie ci fosse qualche agevolazione o qualche specifico bando per ricevere dei fondi per la prima casa.

R:

I contributi previsti dall'art. 1 della LP 9/2013 posso avere ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile. L'art. 2 della LP 9/2013 prevede misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione prevedendo una graduatoria separata per le giovani coppie. La disciplina attuativa di tale articolo è ancora in corso di definizione.

QUESITO 57

D:

1)Può fare domanda di contributo per il risanamento della propria abitazione un richiedente iscritto all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) che anche dopo l'ultimazione dei lavori resterà iscritto all'AIRE ?

R:

No, poiché l'immobile non diventerà l'abitazione principale, ai fini IMUP, del richiedente.

QUESITO 59

D:

Un condominio con otto abitazioni di cui cinque hanno richiesto il contributo per le parti comuni ai sensi della L.P. 16/90 per anziani ultrasessantacinquenni può essere ammesso a finanziamento per le parti comuni ? Se la risposta è positiva, il contribu-

to è solo per la quota spettante ai proprietari che non hanno richiesto il finanziamento ai sensi della L.P. 16/90 ?

R:

Fermo restando i requisiti di accesso al contributo provinciale (es. spesa minima 80.000,00€), può essere fatta domanda dal condomino, nella persona dell'amministratore, relativamente ad interventi sulle parti comuni non oggetto del precedente contributo provinciale.

QUESITO 60

D:

Il proprietario di una p.ed., tavolarmente divisa in due p.m. ma catastalmente identificabile in un'unica partita complessa alla quale viene attribuita un'unica rendita catastale intende riqualificare l'immobile per poi destinare una delle due p.m. ad abitazione principale del figlio. Il padre e il figlio presenteranno domanda di contributo provinciale. Nella domanda del figlio risulta peraltro impossibile dare indicazione dell'IMUP pagata in quanto, in relazione al fatto che esiste un'unica rendita catastale, l'IMUP, che fa riferimento alla p.ed. senza alcuna distinzione in p.m., viene pagata dal padre. Anche ai fini dell'eventuale graduatoria, è possibile auto certificare i due importi figurativi di IMUP attribuibili alle due p.m., in base ai metri quadrati di superficie abitabile delle stesse?

R:

Le domande del padre e del figlio dovranno riportare l'IMUP del rispettivo nucleo familiare (individuato alla data del 16 maggio 2013) dovuta per il 2012, esclusa l'abitazione principale e beni strumentali.

QUESITO 64

D:

1) Nel caso di condomini, per la verifica del 50% di unità abitative principali rispetto alla totalità dell'unità immobiliari iscritte al catasto, come unità immobiliari sono calcolati anche i posti macchina accatastati categoria C6 sia nel caso siano pertinenza dell'alloggio?

2) Il comproprietario di 1/3 dell'abitazione che paga l'IMUP come abitazione principale per 1/3 e che presenta la domanda, a fine lavori deve diventare proprietario esclusivo?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 40.

2) No.

QUESITO 69

D:

Il richiedente del contributo è il figlio che al 16 maggio 2013 fa parte del nucleo familiare con i genitori, per risanare una parte di immobile attualmente di proprietà dei genitori (es. il sottotetto o un piano che non era adibito ad abitazione principale dei genitori) che sarà ceduto al figlio.

Va verificato comunque l'IMUP 2012 di tutto il nucleo familiare compresi i genitori o solo quella del figlio destinatario dell'intervento ?

R:

Si veda la risposta al quesito 63.

QUESITO 72

D:

Può un'ASUC accedere a contributi previsti per la categoria C.?

R:

No, in quanto pur essendo l'ASUC un ente pubblico, la cessione in locazione di alloggi non rientra nelle sue finalità statutarie.

QUESITO 73

D:

Ho l'usufrutto dell'appartamento dove abito, che risulta prima casa. Posso fare domanda di contributi come prima abitazione?

R:

Sì, si veda anche la risposta al quesito 41.

QUESITO 77

D:

Mio figlio ristrutturerà la soffitta dell'attuale mia abitazione che diventerà a breve o comunque a fine dei lavori la sua abitazione principale.

In merito a ciò pongo questi due quesiti:

1) è possibile fare due domande distinte, una la farei io sulle parti comuni (cappotto e tetto) e l'altra mio figlio per la mansarda (ristrutturazione soffitta)?

2) Se fosse mio figlio, invece che io, a presentare la domanda anche per la realizzazione del tetto, perché contribuirebbe al miglioramento energetico della sua futura abitazione, gli importi relativi alla realizzazione di questo intervento (tetto e isolamento) potrebbero collocarsi nella tipologia A.1.

R:

1) Sì.

2) Se il tetto è tavolarmente una parte comune, l'intervento di realizzazione e isolamento è da ascrivere alla tipologia A.3.4. Se invece il tetto diventerà di proprietà esclusiva di suo figlio, il predetto intervento potrà rientrare nella tipologia A.2. Per ulteriori dettagli e chiarimenti si veda la circolare interpretativa di cui si riporta la parte inerente in quesito richiesto:

“definizione degli interventi della tipologia “A.1 interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti”: sono quelli definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e dalle relative norme attuative. L'articolo 1, comma 6, della lp 9/2013 dispone che il contributo è concesso per interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e dalle relative norme attuative; la delibera n. 1026 del 2013, al paragrafo 2 dell'allegato parte integrante, riprende l'esatta disposizione normativa, precisando al paragrafo 13 del medesimo allegato prevede che “per “interventi di miglioramento energetico” su edifici esistenti, si intendono quelli finanziabili ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e dalle norme attuative. Sono dunque ascrivibili alla tipologia A.1 gli interventi che risultano “finanziabili” ai sensi della norma statale.

Resta fermo che gli interventi che non risultano finanziabili nella tipologia A.1, per

quanto sopra esposto, potrebbero essere finanziabili nella tipologia A.2."

QUESITO 82

D:

Sto effettuando un intervento di risparmio energetico su una abitazione composta da due unità abitative: la prima è di mio padre, la seconda è destinata a diventare la mia abitazione principale entro la fine dei lavori.

Gli interventi riguardano: sostituzione caldaia, coibentazione solaio, sostituzione serramenti e rifacimento bagno.

La SCIA è stata presentata nel mese di aprile 2013 e i lavori sono iniziati. Avendo la sottoscritta un IRPEF non sufficiente per le detrazioni 55% ho cointestato le fatture inserendo i nomi di mio marito e mio padre (per le parti comuni). Voglio accedere al contributo provinciale in qualità di unico richiedente, il mio nucleo familiare anagraficamente è composto solo da me e dai miei due figli. Le fatture, alcune pagate come acconti, sono state effettuate prelevando il denaro dal mio conto con regolare bonifico per il 55% ; posso presentarle per il contributo provinciale anche se riportano altri nomi?

Qualora non facessi fatture cointestate e non ricevessi il contributo provinciale, perché in coda alla graduatoria, rischierei di perdere entrambe i contributi...

R:

No, si veda la risposta al quesito 39-1).

QUESITO 83

D:

Siamo una Società Cooperativa Sociale Onlus che gestisce un albergo.

Dovendo installare i pannelli solari per la produzione di acqua calda ed effettuare lavori di manutenzione straordinaria, volevamo chiederVi cortesemente se possiamo usufruire dei contributi previsti in merito alla legge provinciale.

Il nostro albergo ospita come convitto, da settembre a giugno, i ragazzi che studiano presso l'istituto *****, per cui le stanze sono riservate loro per tutto il periodo scolastico. Nel periodo estivo ospita anziani e famiglie.

R:

No, le ONLUS possono accedere a contributo qualora effettuino interventi su alloggi da cedere in locazione a canone sostenibile o moderato.

QUESITO 86

D:

Nel caso in cui il richiedente non disponga dell'intera somma necessaria ad effettuare i lavori, si chiede se le spese riguardanti gli interventi di ristrutturazione ammessi a contributo possano essere pagate, mediante bonifico bancario, anche da persone diverse dal richiedente il contributo, avendo cura di riportare nella causale di ciascun bonifico il codice assegnato relativo all'intervento. (es: il genitore che effettua pagamenti alle ditte esecutrici dei lavori di realizzazione dell'abitazione principale del figlio).

R:

No, si veda la risposta al quesito 39-1).

QUESITO 88

D:

Vorrei capire l'utilità dell'allegato A "elenco altri soggetti richiedenti aventi titolo".

1) La domanda nel caso di comproprietari, ad esempio del tetto, può essere presentata da uno solo?

2) L'IMUP che deve essere verificato è quello del nucleo familiare del solo richiedente, in questo caso uno dei comproprietari?

R:

Si veda la risposta al quesito 18).

QUESITO 91

D:

Può una persona minorenni (compirà 18 anni nel mese di luglio 2013) presentare domanda per risanamento dell'alloggio donatogli dalla madre che intende destinare ad abitazione principale?

R:

No.

QUESITO 94

D:

Papà e figlia devono rifare il tetto e cappotto termico su casa bifamiliare con due p.m. Si tratta quindi di intervento su parti comuni.

1) Può sostenere la spesa per intero solo la figlia proprietaria come abitazione principale di una sola p.m.?

2) Si può ottenere il contributo con l'intervento sopra descritto anche senza portare l'immobile in classe B e se sì con quale percentuale?

3) Per rifare il tetto c'è bisogno del disegno approvato in Comune TN o al momento basta la relazione del tecnico con la stima di spesa?

R:

Risposta.

1) Si

2) Si, imputandone la spesa nella tipologia A.3.4

3) All'atto della presentazione della domanda di contributo non serve aver già ottenuto alcun titolo edilizio dal comune competente.

QUESITO 95

D:

1) Sono proprietario di un immobile, comperato nel 2010 ed utilizzato come prima casa ove risiedo. Quest'anno ho ereditato, con successione ancora in corso, un altro immobile. Essendo questo ultimo più grande di quello che attualmente occupo ed essendo nel frattempo aumentato il nucleo familiare, posso fare domanda di contributo per ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'immobile ereditato ove, a lavori conclusi, trasferirò la residenza facendolo diventare prima casa?

2) Come devo considerare l'IMUP dei due immobili ai fini della domanda di contributo?

3) Se non considero l'IMUP della casa dove ora abito, devo dichiarare l'IMUP della casa che andrò ad abitare?

R:

1) Si.

2) e 3) Dovrà indicare l'IMUP dovuta dal nucleo familiare, individuato alla data del 16 maggio 2013, con riferimento al 2012 escludendo l'IMUP dovuta per quelli che erano nel 2012 la sua abitazione principale e i beni strumentali.

QUESITO 97

D:

La fattispecie è un intervento sulle parti comuni per cappotto di una casa di abitazione di quattro appartamenti.

I criteri fanno rientrare questa tipologia nel contributo per condomini e mi dice che la domanda deve essere presentata da un amministratore e le spese sostenute e pagate unicamente dallo stesso. Tenga conto che la casa non è un condominio è una casa familiare abitata da mia madre e tre figli con le famiglie (tutte abitazioni principali).

Non è un problema il fatto di presentare la domanda solo da parte di uno dei proprietari, il problema è piuttosto quello di farsi fatturare e pagare tutto come singolo perché in questo modo, qualora non si rientri nella concessione del beneficio provinciale (la priorità è agli interventi con maggior spesa: la nostra sarà di 60-70 mila euro) si perde il doppio canale della detrazione fiscale del 50/65%. E inoltre le spese già fatturate e pagate (lavori iniziati ad aprile) dai singoli proprietari sembra non possano essere rendicontate nella domanda del condominio.

Le chiedo cortesemente se è possibile rivedere questa interpretazione che definisce condominio una casa di 4 appartamenti anche se la nuova recente normativa nazionale non lo prevede.

Infatti sono solo i condomini che possono eventualmente presentare la dichiarazione dei redditi dove poter utilizzare le detrazioni fiscali da riconoscere ai singoli condomini. Sembra una disparità nei confronti dei singoli proprietari di abitazione principale che qualora non rientrino nel contributo provinciale riescono comunque a detrarre la spesa in dichiarazione.

R:

Essendo un edificio con 4 unità abitative, si ricade nella categoria B Condomini con la relativa disciplina di accesso al contributo.

QUESITO 104

D:

Nel caso di due richiedenti coniugi, entrambi comproprietari dell'abitazione principale, le fatture relative ai lavori oggetto di finanziamento devono essere intestate a entrambi i proprietari/richiedenti? E il relativo bonifico può essere effettuato esclusivamente da un richiedente?

R:

Sì, si veda anche la risposta al quesito 39-1).

QUESITO 109

D:

E' ammissibile una domanda da parte di un proprietario di abitazione principale per l'installazione di un ascensore che serve l'intero edificio composto da tre unità abitative?

R:

Sì, quale intervento sulle parti comuni.

QUESITO 110

D:

Edificio con n.2 unità immobiliari:

- primo proprietario realizza la ristrutturazione completa dell'appartamento che diventerà sua prima abitazione al piano primo (e fa domanda per le categorie A1 e A2 spesa prevista 120.000€ chiede contributo per il totale di 100.000€ previsti) presentando domanda singolarmente.

- il secondo proprietario intende realizzare piccole opere sulla sua proprietà cat. A2; intende inoltre realizzare il cappotto esterno per la propria abitazione, disposto a prendersi in carico anche le spese per la realizzazione al piano sottostante (per uniformità di prospetto) e di tutte le parti comuni riqualificando l'edificio (tutto il cappotto inserito in A3.3). Presenta domanda singolarmente, ma beneficerà del contributo per tutto il cappotto A3.3 o solo per la sua quota di sua proprietà? (1/2)

R:

Il secondo proprietario può presentare nella medesima domanda di contributo le spese sia per l'intervento nella sua abitazione principale (A.2) sia per l'intervento sulle parti comuni (cappotto esterno) imputandone per intero la spesa prevista. Si ricorda che se il secondo richiedente vuole ascrivere la spesa per il cappotto esterno nella tipologia A.3.3, al fine di ottenere la percentuale di contributo pari al 50 %, dovrà produrre, in sede di erogazione del contributo, la certificazione energetica che ne attesti il raggiungimento minimo alla classe B. Altrimenti la medesima lavorazione può essere indicata nella tipologia A.3.4 "...altri interventi di manutenzione straordinaria "con una percentuale del 45% della spesa ammessa.

QUESITO 111

D:

Una persona che vorrebbe costruire un ascensore o servoscala esterno ad un condominio di 7 unità e che quindi andrà ad occupare spazio comune anche se l'opera verrà realizzata dal singolo e da lui pagata.

Pare che la domanda debba comunque essere presentata dal condominio, riguardando gli spazi comuni, il problema è che non si arriverà mai alla spesa di € 70.000,00.

Si chiede cortese conferma dell'interpretazione sopra

R:

Poiché l'ascensore verrà utilizzato esclusivamente dal richiedente, fermo restando l'acquisizione del relativo titolo edilizio e l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, la spesa potrà essere imputata nella tipologia A.2 della categoria A. Abitazione Principale.

QUESITO 112

D:

Mio padre che vorrebbe fare alcuni lavori di manutenzione straordinaria nella sua abitazione principale nel comune di #####.

Facendo una verifica con gli uffici tecnici, il valore IMUP di una seconda casa di proprietà della madre risulta essere di poco superiore a 1.200 € (1209 €).

Per un importo differente così esiguo non c'è una tolleranza per poter far rientrare nella contribuzione i lavori da eseguire?

Ci sono possibilità di rientrare nel contributo come previsto dall'articolo 1 comma 13 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9 ?

R:

Se l'imposta IMUP dovuta per il 2012, calcolata con aliquote standard (7,60/°), risultasse inferiore o uguale al massimo ammesso (€ 1.200,00), la domanda potrà essere accolta, altrimenti no, poiché non sono previste tolleranze.

Nell'eventualità in cui la Giunta provinciale decida di procedere ai sensi dell' art. 1 comma 13 della LP9/2013, adottando un ulteriore bando per la concessione di contributi, potrebbe decidere di modificare il requisito di accesso relativo alla soglia IMUP. In tal caso verrà data ampia notizia sul sito istituzionale della Provincia.

QUESITO 116

D:

Attualmente abbiamo in essere con La fondazione ## ##### un comodato di 30 anni, e qui arrivo alla domanda: come comodatari possiamo presentare la domanda di ammissione a contributo, o bisogna essere obbligatoriamente proprietari?

R:

Il richiedente deve essere obbligatoriamente proprietario dell'immobile o delle singole unità abitative.

QUESITO 121

D:

Sono il nudo proprietario di un immobile dove risiedo abitualmente e che quindi risulta già abitazione principale, tale immobile risulta gravato dal diritto di usufrutto da parte del genitore. Dovrei fare interventi di : -sostituzione piastrelle garage e porte. -inserimento di stufe a pellet -interventi murari esterni all'abitazione principale, cancello e pavimentazione sempre pertinenza di quest'ultima. Questi già con titoli comunali di concessione. La domanda di contributo la farà quindi il nudo proprietario indicando come IMUP pagata a 0 € (ha pagato l'usufruttuario) e non ho altre proprietà. Nel caso di erogazione del contributo per la rendicontazione, sarà necessario fare un atto di estinzione del diritto di usufrutto. Essendo già tutt'ora abitazione principale del nudo proprietario e quindi non destinata a diventarlo, sarà necessario allegare comunque certificato di residenza, agibilità e visura catastale?

R:

Se i lavori hanno interessato singole unità immobiliari destinate a diventare abitazione principale del richiedente, ai fini dell'erogazione del saldo devono essere verificati d'ufficio i dati e le informazioni concernenti la residenza del richiedente, l'agibilità dei locali e l'accatastamento/variazione dell'abitazione principale del richiedente. In tal caso l'amministrazione può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti e delle informazioni. La mancanza di anche uno dei documenti comporta la revoca del contributo.

Si veda anche la risposta al quesito 1.

QUESITO 123

D:

Ho effettuato in questi mesi un contratto in comodato d'uso fra me e mio padre, proprietario dell'immobile, per l'appartamento in cui ho la residenza con la mia famiglia.

Il contratto è stato regolarmente registrato all' Agenzia Delle Entrate.
Posso fare la domanda di contributo considerando ora l' appartamento una mia abitazione principale?

R:

Si veda la risposta al quesito 1.

QUESITO 124

D:

SITUAZIONE ATTUALE: edificio totalmente di proprietà del figlio composto da due unità immobiliari, una abitata dal figlio stesso come abitazione principale, l'altra dai genitori che ne hanno l'usufrutto (e quindi entrambi pagano l'IMUP per la loro parte);

INTERVENTO PREVISTO: intervento previsto di realizzazione del cappotto su tutto l'edificio;

DOMANDA 1:

a) il figlio può presentare domanda solo a nome suo?

b) se sì l'intervento rientra totalmente negli interventi comuni o come abitazione principale?

c) altrimenti si devono fare 2 domande una per i genitori e una per il figlio? Su che basi si calcola la percentuale sul totale dell'intervento in questo caso?

DOMANDA 2:

Il cappotto che verrebbe realizzato rispetterebbe la trasmittanza limite del DPR 59/09, ma non quella richiesta per accedere alle detrazioni del 55%; in tal caso è possibile accedere ai contributi inserendo la spesa nella tipologia A.2 o A.3.4 (altri interventi di manutenzione straordinaria) invece che nella tipologia A.1 o A.3.3 (interventi di miglioramento o riqualificazione energetica)?

Non mi è chiaro se gli interventi finanziabili, ovvero contemplati dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296, debbano anche rispettare le trasmittanze previste da tale legge o meno.

DOMANDA 3:

Nel caso in cui si presenti una spesa maggiore a quella che verrebbe poi realizzata questo rappresenterebbe un problema (immagino di sì visto che la graduatoria va in base alla maggiore spesa ma vorrei conferma)?

DOMANDA 4:

Avendo più tipologie di spesa il limite minimo di 10.000 euro va inteso per ognuna o è un limite che è sufficiente superare sommando le varie tipologie di spesa?

DOMANDA 5:

Le spese tecniche nel limite del 10% sono riconosciute per intero al richiedente o secondo che percentuale (ad esempio avendo interventi sia di risparmio energetico che altri interventi come si ripartisce il totale sulle due percentuali del 50 e 45%?).

R:

1-a) Sì

1-b) L'intervento rientra nella tipologia parti comuni

1-c) Non è necessario fare due domande; il contributo verrà calcolato in base alle varie tipologie di intervento indicate in domanda.

2) Se non si intende ottenere la certificazione energetica, l'intervento può essere imputato come intervento di manutenzione straordinaria (A.3.4).

3) Il contributo è rideterminato se la spesa rendicontata risulta inferiore rispetto a quella ammessa a contributo. Riduzioni superiori al 20% comportano una riduzione del 20% del contributo rideterminato.

Sono ammesse variazioni per un massimo del 20%, in più o in meno, tra la spesa indicata dal richiedente per ciascuna tipologia di spesa ai fini del calcolo del contributo ("Spesa a contributo") e la spesa rendicontata per la medesima tipologia di spesa. Variazioni in aumento superiori al 20% non sono considerate ai fini del calcolo del contributo per la parte eccedente il 20%.

Il contributo erogato non può superare quello calcolato sulla spesa ammessa a contributo.

4) Il limite dei 10.000,00 euro è riferito alla spesa totale indicata in domanda nella colonna "Spesa a contributo".

5) Sono ammesse le spese tecniche per un massimo del 10% del totale parziale di spesa come risulta dalla tabella in domanda.

QUESITO 125

D:

Sono residente in #####, dove ho pagato IMUP per anno 2012 di euro 650; il mio nucleo familiare (moglie e due figli) risiede a #####.

Mia moglie partecipa ad una società di capitali con 1/3 della quota, la quale società ha pagato IMUP di circa 7000 euro sempre nel 2012.

Chiedo se ho i requisiti di IMUP necessari ad inoltrare la richiesta di Contributi per ristrutturazione della mia abitazione principale nel comune di #####.

R:

La domanda trova risposta al Quesito 95/2-3

QUESITO 139

D:

Sei soggetti sono attualmente comproprietari, a fronte di divisione ereditaria, di un immobile rurale in Comune di #####, con destinazione agricola, categoria catastale D/10.

E' già stato presentato per le preventive autorizzazioni un progetto che prevede la demolizione e ricostruzione con aumento di volume e spostamento del sedime per realizzare una palazzina residenziale con sei unità abitative, una per ciascuno degli attuali comproprietari, oltre ai consueti accessori (garages e cantine).

Dato che per quattro degli attuali comproprietari tale immobile diventerà l'abitazione principale, ed essendo gli stessi in possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo, vorrei sapere se, a fronte della tipologia dell'intervento, possono essere presentate quattro distinte domande, una per soggetto, relative ai lavori per la demolizione del relativo alloggio oltre alle parti comuni relativamente all'art. 1, o se tale intervento ricade tra le nuove costruzioni e pertanto ricompreso nell'art. 2 della L.P. 9/2013.

R:

Si, se la fattispecie esposta rientra nei casi previsti alla lettera a) dell'art. 1 comma 2 della LP 9/2013 e all'art. 99 comma 1 lettera e) della LP1/2008. Per quanto riguarda chi deve presentare la domanda, singolarmente ognuno dei quattro richiedenti dovrà fare richiesta di contributo imputando, nelle relative tipologie di intervento, la propria quota di spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera.

QUESITO 142

D:

#####, operaio di 46 anni, vive da sempre con nostra mamma.

Mamma presenta entro giugno 2012 domanda di contributo (legge anziani) per lavori di ristrutturazione da farsi nel corso del 2013. La domanda viene accolta

L'ufficio della C.V. ci informa che ##### deve uscire dallo stato famiglia, in quanto la domanda prevede che la mamma vivrà da sola nell'appartamento ristrutturato. Ahimè solo ora scopriamo che non era necessario farlo subito.

Così il 07/12/2012 ##### lascia il nucleo familiare della mamma ed entra a far parte del mio nucleo familiare.

Era ed è una situazione transitoria di pochi mesi. La ristrutturazione prossima della vecchia casa di famiglia darà a mamma, ##### ed a me le tre abitazioni proprie.

Con me e mia moglie, a parte la parentela, un letto ed un bagno, non divide nulla. ##### fa un proprio 730, io e mia moglie uno congiunto.

Io però pago un IMU per aree fabbricabili superiore a 1200€. E questo sembrerebbe ingiustamente penalizzarlo, impedendoli l'accesso al contributo del quale avrebbe bisogno.

Ma non può essere davvero così! Pur essendo (da poco) nel mio nucleo familiare, lui è di fatto un ospite.

R:

Si veda la risposta al quesito 119).

QUESITO 143

D:

La domanda che desidero porLe concerne l'ammissibilità della mia richiesta contributi a sensi legge in oggetto per interventi di miglioramento energetico (rifacimento dell'isolazione del tetto) e probabilmente anche qualche altro intervento di manutenzione di minore entità rientrante la tipologia "altri interventi". L'eventuale richiesta di contributo riguarderebbe la mia prima casa, nella quale abito con la mia famiglia dal 1989, per la quale detengo la nuda proprietà, visto che mia madre ne è l'usufruttuaria, ma che uso da tale anno in base ad un comodato a titolo gratuito regolarmente registrato dall'Agenzia delle Entrate.

Come sopra' ai fini ICI mia madre era esente dal pagamento di questa imposta, ma ai fini IMUP sconta il pagamento dell'imposta come seconda casa.

R:

La domanda di contributo può essere fatta dai soggetti che hanno l'abitazione principale nell'unità abitativa oggetto d'intervento o che lo diventino al termine dei lavori e che saranno tenuti a versare l'IMUP per quell'unità abitativa quale abitazione principale.

QUESITO 145

D:

Un richiedente, titolare di un'impresa edile di tipo personale (sas), vorrebbe fare i lavori con la propria impresa e autofatturare. Può essere ammessa tale domanda di contributo?

R:

Sì, è ammessa l'autofatturazione, con il vincolo che i lavori siano effettuati

sull'abitazione principale

QUESITO 150

D:

Si possono presentare due domande da parte del medesimo richiedente: una a sensi dell'art. 1 per il risanamento dell'abitazione principale e l'altra, in alternativa alla precedente, a sensi dell'art. 2)?

R:

No, si veda la risposta al quesito 149).

QUESITO 151

D:

Io e mamma vorremmo ristrutturare una abitazione composta da tre appartamenti (unica unità immobiliare) di proprietà di mamma.

Nel 2012 mamma ha pagato l'IMUP prima casa sull'appartamento in cui risiede attualmente (numero civico 27) e IMUP seconda casa sugli altri 2 appartamenti (numeri civici 29 piano terra e 29 secondo piano).

Nel 2012 io (figlio) ho trasferito la mia residenza nell'appartamento al piano terra (numero civico 29 piano terra). Nel 2012 io non ho pagato nessuna IMUP prima casa, non essendo titolare di un diritto reale sull'appartamento dove risiedo.

Ora noi vorremmo intestare a me l'appartamento che ora è prima casa di mamma (numero civico 27) e lasciare a mamma la proprietà degli altri due appartamenti (numeri civici 29 piano terra e 29 secondo piano).

D1. E' possibile inoltrare 2 domande riferite alla stessa unità immobiliare così formulate ?.

DOMANDA N.1: per la sola parte dei lavori che riguardano l'appartamento ora abitazione principale di mamma, dove il richiedente sono io (figlio) in cui dichiaro che l'unità immobiliare (in tal caso una sua parte) diventerà mia abitazione principale (entro i termini previsti).

DOMANDA N.2: per la parte restante dei lavori sulla stessa unità immobiliare, dove il richiedente è mamma.

D2. Ai fini dei requisiti di ammissione al contributo e di formazione delle graduatorie, come verrebbe calcolata l'IMUP della prima e della seconda domanda ? Zero per la prima domanda e IMUP seconda casa per la seconda domanda oppure IMUP seconda casa per entrambe?

D3. E' possibile lasciare a mamma l'usufrutto sulla parte di unità immobiliare che diventerà mia abitazione principale, senza perdere il diritto a ricevere il contributo ? o mamma sarà costretta a trasferire la propria residenza su uno degli altri due appartamenti di sua proprietà.?

R:

Il figlio potrà presentare domanda di contributo per la ristrutturazione di un appartamento e se non ha ulteriori imposte IMUP da imputare per il calcolo per l'ammissibilità a contributo il valore per lui, in questo caso, sarà zero. Resta il fatto che entro i termini previsti dalla norma l'unità abitativa, oggetto del contributo, dovrà diventare l'abitazione principale del richiedente (figlio). Non è possibile inoltrare due o più domande relative sia al medesimo intervento che alla medesima unità immobiliare da soggetti diversi.

QUESITO 158

Devo eseguire un intervento di ristrutturazione su un U.I. di cui ho la nuda proprietà ed in cui vivo con i miei genitori usufruttuari.

E' la nostra prima ed unica casa, non abbiamo altri fabbricati, immobili o terreni. L'IMUP dovuta nel 2012 era intestata ed è stata versata dai miei genitori.

Per la ristrutturazione ho già ottenuto la concessione, rilasciata a mio nome (nudo proprietario).

Non vorrei dover estinguere l'usufrutto dei miei genitori!

Quindi, la domanda di contributo dovrò presentarla a nome mio, in quanto la concessione è a mio nome?

O la domanda va presentata a nome dei miei genitori, in quanto sono loro che hanno versato l'IMUP nel 2012, rimarranno loro i soggetti passivi del IMUP (in quanto l'usufrutto non verrà estinto), ma non è loro il titolo edilizio?

Ovviamente i pagamenti dovranno essere effettuati a nome del richiedente di contributo.

R:

Sono "richiedenti" i soggetti tenuti (o che saranno tenuti) a corrispondere l'IMUP per l'unità abitativa destinata a (o destinata a diventare) abitazione principale, in cui vengono effettuati gli interventi oggetto della domanda di contributo.

Ai fini del contributo la corrispondenza avviene fra i pagamenti ed il titolare della domanda, il titolo edilizio determina le date rispetto a quanto previsto dalla norma. Sarà poi competenza del tecnico correlare il titolo edilizio con le modalità di compilazione della domanda.

QUESITO 159

Oltre alle fatture per forniture/materiale acquistato che potrebbero essere riconosciute, così come indicato da moduli domanda, l'artigiano che farebbe i lavori a casa propria può emettere auto fatturazione per i lavori fatti da esso stesso?

R:

Si, si veda la risposta al quesito 145

QUESITO 162

Essendo intenzionato a chiedere il contributo fiscale a livello statale se la domanda di mia moglie non rientrasse tra le domande ammesse a contributo (abbiamo infatti un IMUP abbastanza alta) vorrei avere una conferma definitiva su alcuni aspetti per me molto importanti:

- 1) Le fatture dei lavori possono essere cointestate a me e mia moglie?
- 2) Per effettuare dei pagamenti di fatture relativi a lavori già eseguiti devo aspettare il famoso codice o posso già provvedere?
- 3) Anche i pagamenti possono essere cointestati o devono riportare il solo nominativo e codice fiscale del beneficiario?

R:

- 1) Dovrà esserci la corrispondenza tra la titolarità della domanda e i pagamenti.
- 2) Se i pagamenti saranno effettuati prima dell'eventuale ammissione al contributo provinciale, sono ammessi anche i bonifici predisposti per la detrazione fiscale

statale. Per ulteriori approfondimenti in merito si veda la risposta al quesito 39-1).
3) Come per il punto 1)

QUESITO 163

Sono proprietario di una casa, strutturata su due piani. Attualmente la proprietà è indivisa, ma sono stati ricavati due appartamenti. Uno che è la mia abitazione principale per la quale chiedo il contributo e l'appartamento utilizzato da mio padre. L'accordo con mio padre è che al termine dei lavori sia riaccatastato in due proprietà distinte. Il quesito è il seguente. Per l'IMUP nel 2012 ho pagato per il 50% del mio appartamento la quota come abitazione principale, e per l'abitazione di mio padre il 50% come seconda casa. Nella realtà dei fatti io abito solo il mio appartamento (e non metà ovviamente) e non utilizzo una mezza seconda casa. Ai tempi dell'ICI veniva tenuto in considerazione anche l'uso reale (ho una dichiarazione che mio padre mi concede di usare a titolo gratuito la sua metà del mio appartamento ed io lo stesso del suo). Nella domanda dovrò comunque presentare l'IMU pagato per la seconda casa (virtuale), anche se questo mi svantaggia in graduatoria rispetto a chi hanno una sola abitazione e non due mezze, come nel mio caso?

R:

L'IMUP di riferimento è stabilita nella delibera dei criteri. Vedi risposte 39), 41), 44), 46 e altre risposte che a vario titolo si riferiscono alla fattispecie prevista nella domanda.

2) No.

3) Si.

4) Si, salvo quanto indicato nel chiarimento al quesito 77).

QUESITO 167

1) Per gli interventi di cat. B CONDOMINI può presentare domanda anche un delegato del condominio?

2) In questo caso per la presentazione della domanda, è necessario che il condominio abbia una propria partita I.V.A.?

R:

1) Si.

2) La definizione della fiscalità dipende dalla modalità di rapporto interno ai condomini. Il condomino delegato può regolare la posizione IVA per lo specifico intervento rivolgendosi ai competenti uffici statali.

QUESITO 169

D:

L'eventuale richiesta di contributo riguarderebbe la mia prima casa, nella quale abito con la mia famiglia dal 1989, per la quale detengo la nuda proprietà, visto che mia madre ne è l'usufruttuaria, ma che uso da tale anno in base ad un comodato a titolo gratuito regolarmente registrato dall'Agenzia delle Entrate. Come sopra ai fini ICI mia madre era esente dal pagamento di questa imposta, ma ai fini IMUP sconta il pagamento dell'imposta come seconda casa.

R:

Si vedano le risposte ai quesiti 1, 6 e 41.

QUESITO 170

D:

Chiedo una specifica a quanto già in parte espresso nella FAQ nr. 18 (contenuta nel capitolo 3 intitolato "Come deve essere compilata la domanda di contributo")
Si tratta di un caso di richiesta per le parti comuni di un edificio che ha 2 proprietari. Uno dei due, il richiedente, ha i requisiti IMUP necessari per la domanda. Il secondo, NON ha i requisiti (perchè paga più di 1.200 € di IMU su una seconda casa).

1) Il richiedente può fare la domanda (in questo caso nella categoria A.3.4) per il 45% dell'intera spesa delle parti comuni ??

2) Se NON può farlo a causa del secondo proprietario che non ha i requisiti, potrà almeno prendere il 45% dei contributi sulla metà del lavoro delle parti comuni? (anche se il lavoro sarà pagato interamente da lui?)

3) Come va compilato la domanda in questo caso, visto che i dati da inserire sono solo quelli del richiedente?

R:

La domanda di contributo può essere fatta anche da un solo richiedente e riferirsi all'intera spesa dell'intervento sulle parti comuni.

QUESITO 171

D:

Siamo un condominio di nr. 10 unità abitative di cui 4 sono destinate come abitazione principale, le rimanenti sono date in locazione. Le 4 di cui sopra superano il 50% della superficie totale del condominio stesso. Ricadremo quindi nella tipologia B. I lavori di nostro interesse sarebbero il miglioramento energetico attraverso la realizzazione di un cappotto. Dai documenti ed i quesiti letti non sono riuscito a trovare una situazione analoga e prima di procedere con tutte le documentazioni vorremmo sapere se rientriamo nelle categorie che possono accedere ai contributi di cui al punto B3 della legge stessa

R:

No, in quanto devono sussistere entrambe le condizioni previste dalla norma: le unità destinate ad abitazioni principali devono costituire almeno il 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio e almeno il 50% delle unità immobiliari del condominio devono essere abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP.

QUESITO 174

D:

Una p.ed. Con tre unità abitative, quindi si fa domanda per intervento sulle parti comuni - abitazione principale; i committenti vogliono realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni (isolamento a cappotto) su tutto il fabbricato. Pertanto si sono accordati tra loro per fare un'unica domanda a nome di un unico richiedente (cosa peraltro prevista, come si nota anche dalle varie faq), consapevoli naturalmente delle modalità da Voi previste, ovvero che le fat-

ture e relativi bonifici saranno a lui intestati e che eventuali ripartizioni di spese in merito ai lavori saranno da loro conteggiate.

Prima di tutto in una comunità mi e' stato vivamente consigliato di presentare tre domande distinte (risposta della dirigente: "perché secondo me e' meglio!"), mentre dall'altra hanno avvallato ciò che vi e' indicato nelle faq; dopodiché in una comunità mi hanno precisato che i requisiti quali soglia dell'Imup devono essere rispettati dal RICHIEDENTE, il quale si fa carico di fare domanda per tutti.

Inoltre dall'altra parte mi viene chiesto di fare una dichiarazione, secondo atto notorio, di mandato da parte degli altri due committenti nei confronti del richiedente e di indicare che anche loro hanno il requisito relativo alla soglia dell'Imup.

Nel caso specifico, due richiedenti rispettano la soglia Imup richiesta, mentre uno no.

Io mi sono rivolta a due comunità perché purtroppo non rispondevano telefonicamente nella prima presso la quale avevo chiamato, pensando che i criteri di applicazione fossero uguali per tutti e non che vi fosse spazio per interpretazioni così diverse.

A questo punto Le chiedo quali sono le direttive da applicare in un caso tipo quello sovraesposto, per il fatto che a questo punto, ad esempio, io come tecnico mi trovo a dover dare risposte diverse in base alla comunità presso cui si presenta domanda di contributo!

Inoltre Le chiedo come mai, considerando che sono stati fatti dei moduli di domanda con determinate dichiarazioni e un elenco di allegati specifici uguali per tutta la provincia, una comunità mi chiede altre dichiarazioni extra a quelle da Voi predisposte nel modulo di domanda stesso!

R:

La domanda trova risposta al quesito 170.

QUESITO 176

D:

Richiedenti contributo ai sensi art. 1 lp 9/2013 sono la moglie ed il marito (casa in comproprietà). Sia la moglie che il marito hanno entrambi un proprio conto corrente e nessun conto cointestato.

Nel caso le fatture ed i bonifici fossero pagati dalla sola moglie sul suo conto corrente, tali spese potrebbero essere riconosciute o si rende necessario accendere un c/c cointestato e gli eventuali bonifici già pagati al solo nome della moglie non potranno essere rendicontati?

R:

Le spese possono essere riconosciute anche se il conto della moglie non è cointestato al marito.

Capitolo 2

Per quali interventi può essere fatta la domanda di contributo?

QUESITO 2

D:

Sono finanziabili i pannelli fotovoltaici?

R:

SI

QUESITO 11

D:

Abbiamo iniziato i lavori nella nostra abitazione con DIA del 2009, poi sospesi. Ora siamo intenzionati a riprenderli.

Possiamo accedere a qualche contributo per questa ripresa lavori?

R:

Per accedere al contributo, essendo iniziati i lavori prima del 1 marzo 2013, serve un nuovo titolo edilizio per la parte residuale non realizzata.

QUESITO 15

D:

E' finanziabile l'intervento di risanamento della sola pertinenza dell'abitazione principale: es. garage, la sostituzione del porfido del viale della villetta, ecc.?

R:

Si

QUESITO 22

D:

Nel caso di un proprietario che intende fare domanda e che è già in possesso di un titolo edilizio concesso successivamente al 1 marzo 2013 per effettuare lavori finanziabili, può lo stesso proprietario richiedere un ulteriore titolo edilizio per effettuare altri lavori finanziabili?

R:

Si, purché faccia un'unica domanda e nei limiti della spesa massima ammessa a contributo.

QUESITO 25

D:

E' possibile richiedere il contributo Condominio su un'opera di miglioramento energetico (cappotto), che non permette di raggiungere la classe energetica B classificando l'intervento come spesa di manutenzione straordinaria di cui al punto B4?

R:

SI, ma con la percentuale di contributo previsto al punto B.4

QUESITO 26

D:

Al punto 1 dei criteri si stabilisce che vengono dati contributi per interventi su edifici esistenti. La definizione di edificio esistente precisa che deve essere con destinazione residenziale e già accatastato. La realizzazione di una nuova abitazione non ancora accatastata, ricavandola ad esempio dalla soffitta, sembra essere permessa invece da quanto previsto dalla lettera b) di pagina 1 ABITAZIONE PRINCIPALE. Quale delle disposizioni vanno applicate?

R:

E' possibile intervenire su unità immobiliari anche non autonomamente iscritte in catasto (es. soffitta) purché tale unità sia accatastata entro la data prevista per la richiesta del saldo e diventi abitazione principale del richiedente, ai fini dell'imposta IMUP.

QUESITO 28

D:

Si chiede conferma che gli infissi dell'abitazione principale non possono essere ricompresi nel risanamento delle parti comuni. Rientrano nelle parti comuni solo le finestre delle parti comuni es. finestre giro scala.

R:

I serramenti fanno parte dell'unità abitativa mentre gli scuri sono parti comuni

QUESITO 29

D:

Nel caso di un intervento non finanziabile interamente con art. 43 "Miglioramento energetico" e per il quale è stato presentato l'inizio lavori dopo il 1 marzo 2013, può il cittadino presentare domanda sulle nuove misure per le sole opere non finanziate col suddetto art. 43?

R:

Si

QUESITO 30

D:

Se non vi fosse intervento A1 ma solo A3.3 si usa quest'ultimo intervento per definire la graduatoria a parità di punteggio?

R:

Le graduatorie vengono fatte dando priorità (a parità di IMUP) agli interventi A.1

QUESITO 32

D:

Può essere presentata domanda da cittadino che vive in casa classe energetica B o A per raggiungere la Classe A o A+, visto che la Giunta provinciale vuole finanziare coloro che risanano per raggiungere la classe energetica B?

R:

Si

QUESITO 33

D:

L'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per la casa ma anche per essere venduta è finanziabile?

R:

Si

QUESITO 35

D:

E' possibile presentare una domanda di contributo per un deposito per il quale si prevede la demolizione e il cambio d'uso al fine di realizzare un appartamento per il proprietario? La delibera prevede nelle definizioni degli edifici esistenti quelli già accatastati alla data di entrata in vigore della norma con destinazione residenziale.?

R:

Si. La fattispecie esposta rientra nei casi previsti alla lettera a) dell'art. 1 comma 2 della LP 9/2013 e all'art. 99 comma 1 lettera e) della LP1/2008.

QUESITO 36

D:

E' possibile presentare una domanda di contributo per l'installazione di pannelli fotovoltaici?

Ho delle perplessità siccome la norma statale che viene citata nella delibera 1026 (legge finanziaria 2007 articolo 1 comma 346) prevede espressamente che "per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestici o industriali...).

R:

Si sono finanziabili, rientrano nella tipologia di intervento A.2- altri interventi, in quanto vengono considerati impianti tecnologici.

QUESITO 38

D:

In merito ad un intervento su abitazione principale di mia proprietà, l'installazione di un pavimento di legno e la ristrutturazione del bagno possono essere entrambe oggetto di contributo?

Se sì, in quale tipologia di spesa possono rientrare?

R:

Si, possono entrambe rientrare nella tipologia di interventi A.2 – altri interventi. Per chiarezza si riporta per esteso l'art. 99 comma 1 lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1 – Legge urbanistica provinciale:

"b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

QUESITO 42

D:

Effettuando interventi edilizi che usufruiscano degli incrementi volumetrici, di cui all'art. 86 comma 3 lettera b) della L.P. 04 marzo 2008 n. 1 ess.mm. e ii. nel rispetto delle norme in materia di distanze ma oltre gli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, questi possono comunque rientrare negli interventi ammissibili a contributo?

R:

La disciplina attuativa dell'art. 1 della legge 9/2013 non modifica in alcun modo le disposizioni urbanistiche da lei citate. Saranno quindi ammessi interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare se e con le modalità previste dalla disciplina urbanistica vigente (provinciale e comunale).

QUESITO 45

D:

Vorrei sapere se il cambio di destinazione d'uso con ristrutturazione ed ampliamento di una unità immobiliare accatastata come C6 (rimesse e autorimesse senza fini di lucro) attualmente a servizio di un unità immobiliare attigua, rientra tra gli interventi che possono beneficiare dei contributi previsti dalla LP n. 09/2013, vista la definizione di edifici esistenti (...edifici già accatastati alla data di entrata in vigore della norma di riferimento, con destinazione residenziale).

R:

Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso e la fattibilità del cambio di destinazione d'uso rispetto alla vigente normativa urbanistica, la domanda di contributo può essere presentata qualora si versi nell'ipotesi di interventi su unità immobiliare destinata a diventare abitazione principale del richiedente.

QUESITO 48

D:

1) Nella voce A2 sono previste le seguenti spese:

- a) installazione di impianto d'allarme e registrazione immagini;
- b) sistemazioni esterne (recinzioni ecc...)?

2) Nell'ipotesi a) trattandosi di lavori che non necessitano di comunicazioni particolari (inizio attività) è sufficiente produrre stima spesa complessiva?

R:

1) Sì purché l'intervento rientri nei casi previsti dai criteri di cui all'art. 99 comma 1

lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1 – Legge urbanistica provinciale; si veda il quesito 38.

2) Sono ammessi anche preventivi purché sottoscritti da un tecnico.

QUESITO 49

D:

1) Qual è la differenza tra miglioramento energetico su edifici esistenti (A.1) ed interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (A.3.3)? In particolare, in quale categoria ricade la coibentazione termica esterna di un edificio esistente con tre unità abitative?

2) La coibentazione termica sulle facciate esterne di un edificio di tre unità abitative è considerato intervento sulle parti comuni dell'edificio?

3) Contributi per interventi di manutenzione straordinaria (A.3.4) ed interventi di riqualificazione energetica (A.3.3) possono essere presentati in un'unica domanda?

4) Contributi per interventi di riqualificazione energetica (A.3.3) richiedono l'idoneità statica?

R:

1) e 2) Il miglioramento energetico A.1 è definito al paragrafo 13 dei Criteri. Gli interventi di tipo A1 sono riferiti esclusivamente all'abitazione principale del richiedente mentre gli interventi di tipo A.3.3 riguardano le parti comuni di edifici con meno di 4 unità abitative, pertanto la coibentazione termica esterna di un edificio esistente con tre unità abitative rientra nella tipologia A.3.3. Gli interventi A.1 non necessitano della certificazione energetica mentre gli interventi A.3.3 sì.

3) Devono essere presentati in un'unica domanda.

4) Non necessariamente; se l'idoneità statica dell'edificio viene dichiarata, l'intervento è finanziato prioritariamente rispetto agli interventi della medesima tipologia.

QUESITO 50

D:

1) E' ammissibile a contributo la ristrutturazione di un alloggio destinato a diventare abitazione principale del richiedente che attualmente è inserito in un garnì. La persona che me l'ha chiesto ha detto che il garnì è oggetto di ristrutturazione con ampliamento. Dal garnì, attualmente di proprietà di una società, verrà frazionata la parte destinata ad abitazione principale del richiedente.

Presumo che il titolo edilizio sia intestato al rappresentante legale della società in quanto l'alloggio non è ancora separato dal garnì.

2) E' ammissibile a contributo l'installazione dei pannelli solari solamente, senza altri interventi di manutenzione?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 45.

2) Si nella tipologia A.1

QUESITO 51

D:

Premesso che il comma 8 dell'articolo 1 della legge prevede che " i contributi non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali con riguardo alle sole spese oggetto di contributo"... e che la delibera prevede che il soggetto deve di-

chiarare di non aver chiesto o beneficiato per le spese ammesse a contributo di altri contributi previsti da leggi provinciali o statali vi sottopongo il caso di una persona che preveda di spendere 150.000 euro per il rifacimento di un tetto, costui può richiedere alla Provincia un contributo di 100.000 € e per la restante quota della spesa sostenuta richiedere l'agevolazione fiscale allo stato, qualora si faccia fare due fatture diverse?

R:

Si, purché compatibile e nel rispetto della disciplina statale in materia. Si veda anche la risposta al quesito 39-1).

QUESITO 52 Bis

D:

Nel caso di lavori già iniziati in data 03.06.2013 e di fattura di acconto versata in data successiva al 01.03.2013 ma precedente all'inizio lavori, la stessa può essere inserita nelle spese sostenute?

R:

2) Si

QUESITO 54 Bis

D:

Le spese sostenute (documentate da bonifici bancari) fatte prima della presentazione della domanda di contributo e dell'eventuale comunicazione di ammissione a contributo sono ammissibili?

R:

3) Si purché i lavori siano iniziati dopo il 1 marzo 2013; si veda anche la risposta al quesito 39-1)

QUESITO 58

D:

2) Nel calcolo dell'IMUP va computato anche un terreno edificabile?

R:

Si.

QUESITO 62

D:

Pagamenti effettuati prima dell'accettazione della domanda di contributo relativi ad interventi ammessi nella categoria A.1 ma effettuati tramite bonifico con causale "art.16-bis TUIR" (ristrutturazione), possono essere imputati alla categoria A.1 o devono essere imputati alla categoria A.2 ?

R:

Valuti a secondo della tipologia del lavoro eseguito.

QUESITO 65

D:

1) C'è qualche possibilità di ottenere dei contributi per la realizzazione di un alloggio, ora garage e deposito. Potrebbe essere considerato ampliamento dell'abitazione principale se collegato da un giroscale? L'attuale abitazione principale si trova al 1° piano.

2) Eventuali contributi della PAT sono aggiuntivi a quelli erogati dal Comune di Trento?

R:

1) Sì, se costituisce ampliamento dell'abitazione principale del richiedente secondo la normativa urbanistica vigente.

2) Valuti con il Comune la tipologia di contributo da questo erogato e le eventuali incompatibilità.

QUESITO 66

D:

L'interessato ha presentato comunicazione di manutenzione presso il Comune, (ai sensi dell'art. 97 comma 1 lettera a bis) della L.P. 1/2008) con protocollo di data 27 febbraio 2013 e indicando che i lavori sarebbero iniziati in data 09 marzo 2013.

Alla luce di quanto sancito dal primo paragrafo del punto 3 dei criteri attuativi (allegato parte integrante alla deliberazione n. 1026 dd. 24 maggio 2013) si chiede se l'intervento di che trattasi è ammissibile o meno a contributo.

R:

Sì è ammissibile.

QUESITO 70

D:

È ammissibile una domanda, da parte di un richiedente che intende costruire ex novo un garage (interrato) o una legnaia sulla medesima particella edificiale dove insiste anche l'abitazione principale?

R:

Sì, se costituisce ampliamento dell'abitazione principale ai sensi della normativa urbanistica provinciale.

QUESITO 74

D:

1) Alcuni richiedenti già titolari di titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori e con inizio lavori depositato prima del 1° marzo, con una dichiarazione presentata in Comune comunicano di non avere iniziato materialmente i lavori, ne chiedono il ritiro oppure l'annullamento (in caso di SCIA) per presentarne uno successivo al 1° marzo.

In questo caso è accettabile la richiesta di finanziamento?

2) In caso di risposta affermativa si chiede: è legale tale comportamento vista la norma in vigore?

3) Sempre in caso di risposta positiva nel caso di ritiro/annullamento della SCIA come si interpreta quanto disposto al 2° comma del punto 3 dei criteri di attuazione dove si recita: "Sono ammessi a contributo anche gli interventi, per la parte non ancora realizzata, su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validità del titolo edilizio".

Per cessazione di validità del titolo si intende la scadenza naturale dei 3 o 5 anni dall'inizio? Oppure anche una chiusura anticipata con presentazione di variante al progetto originario?

R:

1) e 2) Per la domanda di contributo ai sensi dell'art. 1 della LP 9/2013 è necessario

che la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori (negli altri casi) sia stata presentata successivamente al 1 marzo 2013 compreso (ad eccezione delle sostituzioni delle coperture in amianto). La legittimità del caso prospettato deve essere valutata dal Comune di appartenenza.

3) Ai fini della domanda di contributo, è irrilevante, in quanto per poter accedere al contributo è necessario che venga rispettato il requisito sopra indicato.

QUESITO 75

D:

Pagamenti effettuati prima dell'accettazione della domanda di contributo relativi ad interventi ammessi nella categoria A.1 ma effettuati tramite bonifico con causale "art.16-bis TUIR" (ristrutturazione), possono essere imputati alla categoria A.1 o devono essere imputati alla categoria A.2 ?

R:

Valuti a secondo della tipologia del lavoro eseguito.

QUESITO 76

D:

Avendo una piccola casetta con valore basso e adiacente un terreno fabbricabile che mi permette di poter ampliare la casa, il calcolo totale dell'IMU, a causa del terreno fabbricabile supera i 1200 euro, sono quindi escluso dal poter accedere ai finanziamenti?

R:

Se la Casetta era, nel 2012, la sua abitazione principale, la relativa imposta IMUP dovuta non va considerata ai fini del requisito di accesso al contributo provinciale. diversamente, lei dovrà sommare l'imposta dovuta a quella relativa al terreno fabbricabile.

QUESITO 79

D:

Presenterò domanda di contributo per lavori di categoria A.2.

Tuttavia pensavo di inserire nella domanda anche l'installazione di pannelli solari che abbiamo appena terminato.

Le fatture sono state tutte pagate con bonifico per accedere alle agevolazioni energetiche statali.

E' possibile inserire anche questo intervento nella domanda?

Ovviamente se la domanda fosse accolta, ci si impegna a rinunciare alle agevolazioni statali.

Se fosse possibile aggiungere anche questa lavorazione, i pannelli solari per la produzione di acqua calda, rientrano nella categoria A.2 oppure A.1?

R:

Si, è possibile chiedere il contributo provinciale anche sui pannelli solari purché i lavori siano iniziati dopo il 1 marzo 2013. Le spese per l'installazione dei pannelli solari sono ascrivibili alla categoria A1.

QUESITO 80

D:

Nel caso di un immobile classificato F3 (in corso di costruzione - quindi grezzo, sen-

za pareti, senza impianti, infissi ecc.) acquistato nel mese di maggio 2013 come abitazione principale, è ammissibile a contributo in base all'art. 1 o all'art. 2 della LP 9/2013?

R:

Per quanto riguarda il contributo dall'art. 1 della legge 9/2013, la domanda può essere fatta anche relativamente ad interventi su unità immobiliare destinate a diventare abitazione principale del richiedente, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni attuative della norma citata.

QUESITO 87

D:

E' unico proprietario di un edificio composto da nr. 2 unità immobiliari categoria catastale A/2 (una utilizzata come abitazione principale e l'altra attualmente a disposizione), una cantina/deposito (classificato in categoria catastale C/2) e un ex capannone classificato in categoria catastale C/3 (ha cessato l'attività e l'ex capannone è utilizzato come garage e deposito attrezzi).

Mio suocero intende chiedere al Comune di residenza il cambio di destinazione d'uso da capannone (categoria catastale C/3) a garage pertinenziale all'abitazione principale (categoria C/6) e contestualmente procedere alla sistemazione dello stesso compresa la sostituzione del manto di copertura.

La struttura in questione è costruita in aderenza all'edificio abitazione principale ed è l'unica pertinenza.

Tutto premesso con la presente chiedo cortese risposta ai seguenti quesiti:

1) Se l'intervento di cambio destinazione d'uso a garage di pertinenza dell'abitazione principale, i lavori di sistemazione e contestuale sostituzione del manto di copertura può rientrare nelle fattispecie ammissibili a contributo ai sensi delle L.P. 9/2013;

2) In caso di risposta affermativa a quale percentuale ammonta il contributo?

3) Nella spesa ammessa è possibile inserire anche gli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune e le spese di rimozione e smaltimento dell'attuale copertura in amianto?

R:

1) Sì.

2) presumendo che le lavorazioni siano esposte nella tipologia A.2, la percentuale ammessa a contributo è del 45%.

3) Gli oneri di urbanizzazione non sono ammessi a finanziamento, mentre sono ammessi gli interventi per la sostituzione del manto di copertura e le lavorazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento della copertura in amianto.

QUESITO 89

D:

Possiedo un edificio composto da 3 appartamenti due di questi sono abitazioni principali.

1) E' intenzione fare il capotto termico sull'intero edificio, quindi sulle parti comuni e si pensava di rientrare nell' intervento A.1 mentre sembra dalla lettura delle FAQ che trattasi di intervento A.3.3. Come ci si deve comportare se non si riesce con tale intervento a raggiungere la classe energetica B?? è possibile fare comunque

questo tipo di intervento ?? o eventualmente farlo rientrare nella categoria A.3.4 (manutenzione straordinaria parti comuni).

2) Dovendo intervenire anche sulla parte di proprietà esclusiva con altri interventi tipo A.2, si può fare un'unica domanda cioè congiunta con quella sulle parti comuni o si devono fare due distinte domande?

3) in quest'ultimo caso sono ammissibili da un medesimo richiedente due domande?

R:

1) È possibile farlo rientrare nella tipologia A.3.4.

2) Sì, si può fare una domanda cumulativa per più tipologie di intervento.

3) No

QUESITO 90

D:

Nell'ambito degli interventi previsti dalla L.P. 9/2013 art. 1 può essere ricompresa anche la realizzazione di una stufa a ole.

R:

Sì, fermo restando gli ulteriori requisiti di accesso al contributo provinciale (es. spesa minima 10.000,00€).

QUESITO 93

D:

La sostituzione di porte interne (non infissi esterni) in un appartamento di proprietà, utilizzato quale prima casa, può essere ammessa a contributo?

R:

Sì, fermo restando gli ulteriori requisiti di accesso al contributo provinciale (es. spesa minima 10.000,00€).

QUESITO 103

D:

Il cliente ha usufruito per l'acquisto della casa del tasso agevolato di un mutuo, è stato estinto 3 anni fa. Considerato questo fatto può beneficiare ugualmente del contributo del 50% per l'installazione di moduli fotovoltaici sul tetto di questa prima casa?

R:

Sì, si veda anche la risposta al quesito 36).

QUESITO 106

D:

Le CALDAIE A PELLETT e le stufe a olle rientrano nell' "intervento di miglioramento energetico" A1?

R:

Sì, fermo restando i requisiti di accesso al contributo provinciale (es. spesa minima 10.000,00€).

QUESITO 107

D:

Un richiedente ha acquistato un immobile al grezzo i cui lavori dal precedente proprietario erano iniziati prima del 01/03/2013. Il nuovo proprietario può presenta-

re domanda per la realizzazione delle opere residue autorizzate con una variante di concessione edilizia rilasciata il 26/03/2013?

R:

No.

QUESITO 109

D:

E' ammissibile una domanda da parte di un proprietario di abitazione principale per l'installazione di un ascensore che serve l'intero edificio composto da tre unità abitative?

R:

Si, quale intervento sulle parti comuni.

QUESITO 114

D:

In un edificio formato da due p.m., solo la p.m. 2 ristruttura l'alloggio e richiede contributo. Il progetto prevede anche la realizzazione di una caldaia e dei pannelli solari comuni alle p.m. 1 e 2 che saranno installati nel sottotetto e sul tetto proprietà esclusiva della p.m. 1. Può la p.m. 2 esporre la sua quota di spesa (pari al 50%) negli interventi tipo A.1?

R:

Fermo restando gli accordi tra le due proprietà il richiedente il contributo per la ristrutturazione della p.m. 2 può presentare anche la richiesta di contributo per l'intervento sulle parti comuni (caldaia e pannelli solari) imputando, in questo caso, per intero le spese nella tipologia A.3.3 e o A.3.4.

QUESITO 115

D:

Attualmente sono proprietario esclusivo di un abitazione terra/cielo, sita in #####, che devo completamente ristrutturare anche nelle componenti strutturali. Essendo proprietario di tutto l'immobile, la parte riguardante l'intervento sulle parti strutturali è da inserirsi nella tipologia A2 o A3.1?

R:

Se l'edificio costituisce per intero la sua abitazione principale, gli interventi esposti possono essere inseriti nella tipologia A.2. Diversamente, la spesa per l'intervento di ristrutturazione delle componenti strutturali, riguardando le parti comuni, dovrà essere imputata nella tipologia A.3.1 (purchè l'immobile abbia meno di 4 unità abitative).

QUESITO 118

D:

Amministratori di condominio ci hanno chiesto se la mera sostituzione del manto di copertura in eternit con altro manto di copertura, nel caso sotto ad esempio lamiera grecata, senza la sostituzione della struttura di supporto del tetto (travi ecc) possano rientrare negli "Interventi di riqualificazione strutturale" non avendo trovato una descrizione di tale tipologia d'intervento (immagino da non confondere con gli interventi di miglioramento strutturale).

Considerata la necessità di dare una pronta risposta vista la tempistica dei condomini, chiedo cortesemente una faq nel merito

R:

La sostituzione della copertura in amianto con altra tipologia è ammissibile nella tipologia B.2 solo se l'intervento comporta anche la sostituzione delle strutture portanti del tetto.

QUESITO 122

D:

1) Un richiedente è in possesso di una SCIA di gennaio 2013 con una comunicazione di inizio lavori di marzo 2013 accettata dal Comune in base a quanto previsto dalla Legge Provinciale 04 marzo 2008 n. 1 art. 106 comma 2, in base al quale l'interessato contestualmente alla presentazione della SCIA non è obbligato ad iniziare i lavori. La domanda di contributo può essere presentata ?

R:

1) No in quanto la legge prevede, ai fini dell'ammissione a contributo, che la SCIA sia stata presentata dopo il 1 marzo 2013 compreso, ad eccezione di interventi per la rimozione delle coperture in amianto.

QUESITO 126

D:

CASO DI SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON RECUPERO DELLA SOFFITTA:

Ad una prima lettura dei criteri attuativi sembrerebbe che il recupero della soffitta con relativo rifacimento del tetto e applicazione del cappotto esterno, non rientri nelle voci di riqualificazione energetica delle parti comuni, poiché la legge statale n. 296 non ne prevede la detrazione fiscale in quanto trattasi di volume precedentemente non riscaldato. Se si leggono invece i quesiti sottoposti alla Provincia e in particolare il quesito n. 77, si capisce che non solo è possibile inserirli nel miglioramento delle parti comuni A.3.3, ma addirittura in A.1 se il tetto fosse di proprietà esclusiva. Poiché rientrare in una categoria o nell'altra comporta aumento della contribuzione e/o punteggio in graduatoria, ritengo importante chiarire questo quesito.

R:

La domanda trova risposta al quesito 77

QUESITO 128

D:

1) Concetto di FINE LAVORI: Con riferimento alla risposta alle FAQ –Quesito 8 e altri – viene indicato in 24 mesi il termine per la fine dei lavori. Al paragrafo 7 della del. n. 1026/2013 viene stabilito in 24 mesi dall'inizio dei lavori il termine entro il quale realizzare lavori per un importo almeno pari alla spesa ammessa E NON IL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI. Sembra evidente il contrasto fra le due indicazioni.

2) Se in un immobile è formato da 3 unità abitative che dopo l'intervento diventano 4 o più, l'intervento, con riferimento alla parti comuni, si considera come A Abitazione Principale o B Condominio?

4) Nella tipologia A Abitazione Principale può essere finanziata l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una singola unità abitativa collocato su un tetto di proprietà condominiale?

5) Se dopo l'ammissione a contributo e prima dell'ultimazione dei lavori un richiedente decede, il contributo già erogato deve essere restituito?

6) Per la tipologia B 3 deve essere presentata a fine lavori la certificazione energe-

tica. Il paragrafo 13 della deliberazione definisce il termine di Certificazione energetica riferendolo ad un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato. Nel caso in cui le unità abitative del condominio siano dotate di impianto di riscaldamento autonomo dovranno essere prodotte le certificazioni energetiche di ogni unità abitativa? E va verificato che ogni unità abitativa sia in classe B?

7) Per la tipologia B condomini esiste il caso in cui è già stata rilasciata la concessione edilizia a nome di tutti i 6 condomini anziché a nome dell'amministratore che dovrà essere l'intestatario della domanda di contributo. (paragrafo 5 – domanda del condominio “..... una stima di massima sottoscritta dall'amministratore del condominio quale richiedente,....”

8) In quale tipologia di intervento va inserito il rifacimento di un tetto comune a più unità abitative con copertura non in amianto?

9) L'installazione di una stufa ad ole, in sostituzione di un caminetto preesistente all'interno di una unità abitativa, si può considerare un intervento di miglioramento energetico?

10) Nel caso in cui vi sia un immobile di n.9 unità, di cui 4 abitazione principale e la cui superficie complessiva corrisponde al 50% dell'intero immobile, la domanda è ammissibile?

11) Il decreto che riforma la normativa per il condominio entra in vigore il 17 giugno 2013. Nel caso in cui pervengano domande precedenti a tale data, si applica il vecchio ordinamento?

12) Nel modello di domanda sono inserite le tipologie di spesa; le spese tecniche e l'IVA non sono differenziate per le varie tipologie. Supponiamo che venga presentata una domanda relativamente alle seguenti tipologie di spesa:

A1	€20.000,00
A2	€70.000,00
Totale parziale	€90.000,00
Spese tecniche	€9.000,00
IVA su lavori	€9.000,00
IVA su spese tecniche	€1.890,00
Totale intervento	€109.890,00

13) In caso di ammissione qual è il contributo concedibile nell'ipotesi di edificio in centro storico?

14) In fase di rendicontazione devono essere indicate fatture distinte per tipologia di intervento?

R:

1) Si veda chiarimento;

2) Si considera intervento tipo A;

4) La domanda trova risposta al Quesito 111;

5) Rientra tra le tipologie valutabili dalla Giunta Provinciale;

6) Sono valutazioni che devono essere effettuate dal tecnico;

7) La domanda trova risposta al Quesito 21;

8) Nel caso si edificio non condominio in a A.3.4, in caso di condominio B.4;

9) La domanda trova risposta al Quesito 106;

10) No;

11) La modifica dell'ordinamento non influisce sulla domanda, vedasi Quesiti 21, 46, 59, 97;

12) 13) 14) vedasi il testo coordinato delle delibere 1026 dd 24 maggio 2013 e s.m..

QUESITO 129

D:

Gli interventi di miglioramento energetico (cappotto, infissi, isolazioni, caldaie ecc;) realizzati su edifici rurali accatastati C/2 e che diventeranno abitazione principale, sono ammissibili nella tipologia A.1.?

R:

La domanda trova risposta al Quesito 77.

QUESITO 130

D:

1)se l'intervento riguarda lavori di coibentazione termica di una soffitta non riscaldata, ovvero accessorio dell'abitazione principale, gli interventi di sostituzione dei serramenti, isolamento a cappotto e installazione di un tetto isolato e ventilato mantenendo invariata la struttura portante, possono rientrare in categoria A1 o devono essere considerati A2?

2)se l'intervento riguarda il risanamento un edificio terra-cielo, attualmente accatastato come abitazione, ma non utilizzato come tale in quanto il degrado è molto elevato ed è privo di impianti (quindi non riscaldato), gli interventi tipo isolamento a cappotto, nuovo impianto termico, nuovi serramenti, nuovo tetto isolato possono rientrare in categoria A1 o devono essere considerati A2?

3)se l'intervento riguarda il risanamento terra-cielo di un edificio in centro storico attualmente accatastato come c2 e utilizzato come deposito, nel quale non sono presenti impianti e quindi non è riscaldato, gli interventi tipo isolamento a cappotto, nuovo impianto termico, nuovi serramenti, nuovo tetto isolato possono rientrare in categoria A1 o devono essere considerati A2?

4)se le 3 domande precedenti ricevono come risposta: A2, i soli interventi che ricadono in A1 sono relativi a volumi già riscaldati?

R:

1) 2) 3) e 4) Le domande trovano risposta al quesito 77

QUESITO 131

D:

Si possono intendere come beni strumentali anche quelli appartenenti alla categoria C06 cioè un'autorimessa/garage appartenente all'abitazione principale e una autorimessa/garage appartenente all'abitazione secondaria (che diventerà poi abitazione principale del richiedente)?

R:

Vedasi circolare interpretativa "beni strumentali":

"definizione di "beni strumentali": si intendono quelli definiti dalla deliberazione n. 1026 del 2013, paragrafo 13 dell'allegato parte integrante, a prescindere da quanto previsto dalla normativa statale ai fini delle imposte sui redditi. La legge provinciale n. 9 del 2013, articolo 1, comma 9 dispone infatti che "non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da sog-

getti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11." In attuazione di questo comma, la delibera giuntale n. 1026 del 2013, al paragrafo 13 Definizioni dell'allegato parte integrante, prevede che "si intendono "beni strumentali" gli immobili iscritti nel catasto dei fabbricati alle categorie A10, C ed D.". Non si fa riferimento pertanto alla definizione di "beni strumentali" data dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917."

QUESITO 132

D:

Volevo sapere se in riferimento all'intervento di ampliamento con cambio di destinazione d'uso di un deposito attualmente non riscaldato, per la realizzazione della nuova prima casa dei richiedenti, le lavorazioni relative all'isolamento del nuovo involucro edilizio (rivestimento esterno a cappotto, coibentazione della copertura e del solaio verso garage, serramenti esterni) nonché alla fornitura e posa di impiantistica a basso consumo (caldaia a condensazione, collettori solari termici, impianto di riscaldamento a pavimento con relativa regolazione) possono rientrare tra gli interventi della categoria A.1 - miglioramento energetico o se invece l'intervento nel suo complesso ricade nella categoria A.2 altri interventi.

R:

~~Se il nuovo ampliamento e quindi le lavorazioni indicate sono parte di una sola unità abitativa, allora queste possono essere imputate nella tipologia A.1, altrimenti, se l'edificio avrà più unità abitative (più p.m.) le spese per le lavorazioni sopra esposte andranno imputate nelle tipologie relative le parti comuni.~~

RETTIFICATA ai sensi della circolare interpretativa dell'assessore provinciale Mauro Gilmozzi. Prot. 363357/D330/2013 d.d. 01-luglio-2013, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

Gli interventi descritti ricadono nella tipologia A.2

QUESITO 133

D:

Chiedo la definizione di "beni strumentali" ai fini del contributo in questione. S'intendono TUTTI i beni iscritti nelle categorie A/10, C ed D oppure solo i beni che, inseriti in dette categorie catastali, sono utilizzati a servizio di una attività?

R:

La domanda trova risposta al Quesito 131.

QUESITO 134

D:

Il punto 2, lettera B) dell'allegato della delibera di Giunta provinciale n. 1026 di data 24 maggio 2013 prevede che gli interventi sui condomini di tipo B.3 sono "interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B".

In veste di tecnico certificatore mi sto informando dell'impossibilità, per un con-

dominio con alloggi termo autonomi, di poter certificare che il condominio in quanto edificio esistente, a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, può ottenere una certificazione energetica di classe B

R:

La domanda trova risposta al Quesito 128-6).

QUESITO 135

D:

Scrivo per conto di un ente ecclesiastico, il quale alla luce dei recenti contributi provinciali intenderebbe effettuare alcuni interventi su palazzine di proprietà sistemando con l'occasione alcuni appartamenti e parti comuni. Proponendo una spesa di circa 300.000 euro) per poter relazionare e quantificare alla committenza l'intervento. Le espongo i seguenti quesiti:

1) La domanda di contributo può riguardare più alloggi situati anche in edifici differenti (ma della stessa proprietà)? Nel caso specifico l'ente possiede due palazzine nel centro storico di ####, con unità cedute in locazione a canone agevolato, che sono adiacenti fisicamente (due edifici contigui), ma con entrate separate, numero civico e particella edificiale differenti, si vorrebbe sistemare alcuni appartamenti di entrambe le palazzine è possibile? Od obbligatoriamente gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati unicamente nella medesima palazzina.

2) Non è specificato sulla determina, nel paragrafo enti ecclesiastici, se rientra tra gli interventi finanziabili il cambio d'uso. Nel caso specifico si vorrebbe trasformare (in una delle palazzina di cui al quesito 1) un sottotetto attualmente adibito parte a soffitta e parte in abitazione (2 vecchie stanze letto in disuso) in un appartamento la cui superficie si aggirerebbe sui 100 mq, il quale sarà poi affittato a canone moderato. Scrivo questo perché, i criteri attuativi nella parte riguardante gli alloggi principali "privati" lettera A.2 si richiama dettagliatamente gli interventi definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere b-c-d-e-g della L.P. 4 marzo 2008 n.1, mentre per gli enti ecclesiastici lettera C. questo richiamo non c'è, si parla solo di interventi di manutenzione straordinaria.

R:

1) No, l'ente potrà chiedere il contributo solo per interventi in un solo edificio di proprietà.

2) Le lavorazioni previste nell'articolo 99, comma 1, alle lettere b-c-d-e-g della L.P. 4 marzo 2008 n.1, sono ammesse solo per interventi la categoria di interventi "A. Abitazioni Principali".

QUESITO 137

D:

1) Considerando ammissibile la domanda di ristrutturazione presentata da un richiedente nudo proprietario che intende adibire a sua abitazione principale l'oggetto del contributo, e considerato che ai fini IMUP l'abitazione non può essere considerata sua abitazione principale finchè rimane gravata dall'usufrutto del padre, ritengo che a fine lavori la stessa deve risultare o di sua intera proprietà o gravata da un diritto reale a suo nome. E' corretto?

2) E' ammissibile il finanziamento di una stufa ad ole in una abitazione fornita di impianto di riscaldamento?

3) Una demolizione e ricostruzione di una p.ed. fuori sedime o con ampliamento di sedime, è finanziabile in quanto assoggettabile all'art. 99 comma 1 lett. g della LP 1/2008?

4) I richiedenti sono proprietari di un garage, recentemente hanno richiesto una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio unifamiliare da costruire sopra il garage. Si tratta di un intervento di costruzione?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 37).

2) Si.

3)e 4) Si, se le iniziative ricadono tra le tipologie previste dall'art. 99 comma 1 alle lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1.

QUESITO 141

D:

1) Tettoia esistente di pertinenza abitazione principale localizzata nel giardino, si può accedere al contributo per la realizzazione della sua chiusura modificando così la destinazione da tettoia a deposito (sempre di pertinenza alla prima abitazione) ?

2) Realizzazione di nuova unità abitativa da utilizzare come prima abitazione del figlio realizzata in aderenza all'edificio principale applicando l'ampliamento di volume consentito dalle norme di zona. Si chiede in base alla legge se le spese per la realizzazione di deposito raccolta acque meteoriche da utilizzare come consumo non potabile; le spese per la realizzazione di intercapedine isolante del piano interrato; l'esecuzione di isolamento perimetrale mediante pannello compresa anche l'ulteriore contro parete esterna; i nuovi serramenti dotati di triplo vetro; oltre all'isolazione di solai (anche intermedi) e del manto di copertura (dato che si realizza una zona notte mansardata) RIENTRANO TUTTE IN CAT A1 (MIGLIORAMENTO ENERGETICO) ?

R:

1) Si, se la fattispecie esposta rientra nei casi previsti nell'art. 99 comma 1 alle lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1.

2) Fermo restando quanto esposto nella risposta di cui sopra, sarà il suo tecnico, nella redazione della stima di massima (si veda tale definizione nella risposta del quesito 100) ad imputare le singole lavorazioni nelle relative tipologie di spesa.

QUESITO 144

D:

Un mio cliente ha acquistato il secondo piano al rustico di un maso in corso di ristrutturazione da parte di un'impresa edile. Il progetto originario con concessione edilizia rilasciata a nome di detta impresa in data 09.04.2010 con lavori iniziati in data 19.07.2010, prevedeva il consolidamento con la realizzazione di solai, di muraure, tamponamenti, serramenti esterni e rifacimento del tetto, lasciando lo spazio interno a destinazione rurale. Dopo l'acquisto, è stata autorizzata una variante al progetto originario, a nome del mio cliente e dei proprietari delle restanti parti del maso. La domanda di variante è stata presentata in data 04.03.2013 e rilasciata in data 26.03.2013. Tale variante prevede espressamente la trasformazione d'uso da rustico in abitazione da destinare, nel caso del mio cliente, a prima casa. L'Ufficio Tecnico del Comune interessato, ritiene non legittima la presenta-

zione di una S.C.I.A. relativa al solo appartamento del mio cliente in quanto i lavori sono stati autorizzati con la suddetta variante. Io ritengo che la cosa sia risolvibile con la presentazione da parte del mio cliente di una dichiarazione di inizio lavori relativa al solo appartamento in questione. Le chiedo se il titolo edilizio in essere, pur rappresentando una variante al progetto originario, eventualmente unito a una dichiarazione di inizio lavori come sopra detto, sia valido per la presentazione della domanda di contributo in base alla L.P. 15 maggio 2013 n. 9. I lavori ancora da realizzare sono la suddivisione dei locali, i massetti di sottofondo, le pavimentazioni, i serramenti interni, la tinteggiatura dei locali e gli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento.

R:

No, si veda la risposta al quesito 107)

QUESITO 146

D:

Abbiamo una DIA con data utile ai fini contributi PAT I. 9/2013 e relative fatture saldate con bonifico bancario (8.400 euro). Se ora, con relazione del tecnico iscritto all'albo, aggiungiamo nuove spese (non necessitanti DIA) con importo previsto tale da generare un totale spese (quelle già sostenute + le nuove) superiore ai 10 mila euro possiamo accedere al contributo? Cioè possiamo presentare la domanda? Se sì e se la domanda fosse accolta e poi i bonifici delle spese aggiuntive non risultassero tali da far raggiungere una spesa di 10 mila verremmo esclusi dall'erogazione?

R:

RISPOSTA

La data utile come previsto dalla norma deve essere successiva a 1/3/13. Per ulteriori lavorazioni necessita un nuovo titolo edilizio o autorizzazione e il contributo sarà valutato come indicato nella risposta al quesito 140-4)

QUESITO 147

D:

1) nel caso di parti comuni catastalmente di proprietà solo di alcuni condomini (vani scala e ascensore nel caso che nel Condominio siano compresi anche negozi che non utilizzano tali parti dell'edificio) i requisiti si riferiscono all'intero edificio (tutti i millesimi compresi i negozi) oppure solo alle p.m. a cui sono assegnate le parti comuni?

2) nel caso di condominio di 8 u.a. e asfaltatura di una strada di proprietà dei condomini e di terze parti è possibile fare la domanda solo per la parte relativa ai condomini (8 su 10 comproprietari)

3) nel caso di condominio con 7 u.a. che vogliono realizzare una passerella pedonale ex. novo a servizio dell'edificio per collegare il complesso alla strada provinciale per agevolare il collegamento a piedi con il paese. (bene comune non ancora realizzato e da costruire su proprietà altrui, con tutti i permessi). Il lavoro è finanziabile? e se sì in quale sezione?

R:

- 1) Si applica quanto previsto al punto 5 dei criteri attuativi relativo ai condomini.
- 2) Può essere ammessa a contributo la sola spesa di competenza condominiale.
- 3) No, trattasi di nuova realizzazione, non configurabile tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

QUESITO 148

D:

All'ultimo punto "13.DEFINIZIONI" dell'allegato "CRITERI ATTUATIVI dell'art 1" della legge provinciale 9/2013 sta scritto: "La "certificazione energetica" relativa ad un'unità abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato è redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009 ecc. ecc." Domanda: "E la "certificazione energetica" dei piccoli condomini, come il mio di 5 unità abitative, tutti dotati di riscaldamento termoautonomo, in base ai criteri di quale legislazione dovrebbe essere redatta?" Il geometra #####, nelle more della risposta a livello provinciale, ha ipotizzato la redazione di "certificazioni energetiche" individuali per singolo appartamento che però, a suo parere, avrebbero più difficoltà a superare l'esame rispetto ad una certificazione unitaria a livello di Condominio. Ma se alla fine proprio così fosse l'orientamento della Provincia, cosa succederebbe nell'ipotesi che, spezzettando l'analisi termica, solo una parte degli appartamenti costituenti il condominio superasse l'esame di certificazione energetica? Che fine farebbe il contributo provinciale per il cappotto "indivisibile" dell'edificio condominiale? A mio modesto parere, prevedere una diversa disciplina di certificazione energetica per gli edifici condominiali composti da appartamenti con riscaldamento termoautonomo rischia di innescare un contenzioso condominiale non da poco. In ogni caso raccomando la massima celerità nella disamina e nella risposta relativa al quesito avanzato dal vostro funzionario, in quanto la scadenza del 31 luglio si avvicina velocemente ed è necessario predisporre per tempo tutta la documentazione tecnica necessaria.

R:

A prescindere dalla difficoltà o meno del tecnico a redigere la certificazione energetica per tali tipologie di lavori l'intervento potrà comunque essere ammissibile, con differente percentuale di contributo, nella tipologia B.4

QUESITO 149

D:

Volevo sapere se vi è la possibilità di inoltrare domanda di finanziamento sia per l'acquisto che per interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione serramenti interni ed esterni, pavimenti, ecc) relativi ad un appartamento che diverrà abitazione principale dei richiedenti.

L'appartamento risulta comunque abitabile nella situazione in cui è stato acquistato.

Se i due finanziamenti non sono cumulabili vi è la possibilità di presentare comunque entrambe le domande valutando a posteriori a quale dei due finanziamenti rinunciare?

R:

No, il medesimo soggetto non può presentare due distinte domande di contributo per iniziative sugli articoli 1 e 2 della Legge provinciale 9/2013.

QUESITO 152

Siamo in presenza di un fabbricato a carattere residenziale costruito a seguito di licenza rilasciata 10 anni fa, costituito da un piano interrato (sub 1) ultimato nelle

sue opere e da n.2 piani fuori terra (sub 2) mai ultimati e pertanto si possono definire "al grezzo" (senza impianti, scale, pavimenti, serramenti, ecc..), esiste solo la "scatola".

Dal punto di vista catastale il sub 1 di tale fabbricato è iscritto al Catasto Urbano in Categoria C6 mentre il sub 2 è iscritto al Catasto Urbano nella Categoria F3.

Si intendono eseguire i lavori di ristrutturazione per rendere abitabile uno dei piani fuori terra.

I lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare per destinarla ad abitazione principale, attualmente iscritta al Catasto in Cat. F3, possono essere oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 1 della L.P. 9/2013?

R:

Si, previa acquisizione del relativo titolo edilizio.

QUESITO 153

All' interno della delibera si precisa quanto segue: "Per le tipologie di contributo A. ABITAZIONE PRINCIPALE, non sono ammissibili a contributo gli interventi richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data del 16 maggio 2013, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a 1.200 euro. E' comunque escluso dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare nonché quella relativa ai beni strumentali.

Il mio quesito è questo, nel caso di un richiedente che faccia parte di una società s.n.c. la quale ha dato in locazione un proprio immobile come da oggetto sociale, l'imposta IMUP data dall'immobile in locazione, può essere considerata come data da bene strumentale o entra a tutti gli effetti nel computo da utilizzare per la presentazione della domanda?

R:

I beni strumentali sono quelli chiariti nella circolare interpretativa di cui si cita :

"definizione di "beni strumentali": si intendono quelli definiti dalla deliberazione n. 1026 del 2013, paragrafo 13 dell'allegato parte integrante, a prescindere da quanto previsto dalla normativa statale ai fini delle imposte sui redditi. La legge provinciale n. 9 del 2013, articolo 1, comma 9 dispone infatti che "non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11." In attuazione di questo comma, la delibera giuntale n. 1026 del 2013, al paragrafo 13 Definizioni dell'allegato parte integrante, prevede che "si intendono "beni strumentali" gli immobili iscritti nel catasto dei fabbricati alle categorie A10, C ed D.". Non si fa riferimento pertanto alla definizione di "beni strumentali" data dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917."

QUESITO 154

Può essere finanziata la realizzazione di un deposito di pertinenza di una abitazione principale collocata in un edificio storico sparso per la quale è ammesso l'ampliamento del 30% dell'abitazione in zona agricola ?

R:

No, si veda risposta al quesito 147-3)

QUESITO 155

In un edificio formato da due p.m., solo la p.m. 2 ristruttura l'alloggio e richiede il contributo.

Il progetto prevede la realizzazione di una caldaia e dei pannelli solari comuni alle p.m. 1 e 2 che saranno installati nel sottotetto e sul tetto di proprietà esclusiva della p.m. 1.

Può la p.m. 2 esporre la sua quota di spesa (pari al 50%) negli interventi tipo A.1 anche per la caldaia e i pannelli solari?

R:

Trattandosi d'interventi relativi le parti comuni, sarà possibile imputare fino al 100% della spesa prevista a contributo nella tipologia A.3.3 se verrà effettuata la relativa certificazione energetica dell'edificio altrimenti, il medesimo importo, potrà sempre essere imputato nella tipologia A.3.4. Verrà comunque verificato che la medesima richiesta non venga formulata anche dalla p.m.1.

QUESITO 156

Un mio cliente è proprietario di una p.ed. nella quale si trova un'unica unità immobiliare che è la sua prima abitazione.

Confinante con il terreno di pertinenza dell'edificio (p.ed. 161/1 C.C. #####), sempre di sua proprietà ed inserita nella p.ed. 155/2 sempre c.c. #####, si trovano dei locali a magazzino su due piani.

Vorrebbe ristrutturarlo e consolidarlo, può essere ammesso a contributo?

Nel caso non fosse possibile con numerazione diversa dall'abitazione, con frazionamento, sopprimendo la p.ed. 155/2 nella p.ed. 161/1. Ossia quella della casa, ma rimanendo comunque pertinenza si potrebbe accedere al contributo?

R:

La domanda è finalizzata per interventi sull'abitazione principale secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche. L'erogazione del contributo è vincolata alla destinazione finale come abitazione principale per le quali, in queste fattispecie è previsto l'accatastamento dell'abitazione principale, l'agibilità dei locali e la residenza del richiedente.

QUESITO 164

Scrivo perché oggi volevo presentare una domanda di contributo sulla LP9/2013 relativa a lavori contenuti in una variante depositata il 3 marzo 2013. Il tecnico ha obiettato che non si tratta ne di una SCIA presentata dopo il 1°marzo ne di un inizio lavori presentato dopo il 1° marzo, dunque non si ricadrebbe nei termini di legge. Mi hanno comunque consigliato di fare un quesito in merito. Ora sono dun-

que a chiedere, in che termini vengono considerate diversamente una SCIA rispetto ad una variante in corso d'opera, trattandosi esattamente della medesima documentazione da presentare in comune, destinata al medesimo pagamento di imposta ed avendo poi la medesima tempistica per l'attuazione dei lavori?

R:

La variante si riferisce ad un titolo edilizio antecedente il 1 marzo.

QUESITO 165

1) Nel caso in cui il proprietario di una schiera intenda eseguire il cappotto esterno sulla propria unità, l'intervento è del tipo A.1? oppure le facciate della sua schiera vengono considerate comuni in quanto facenti parte del blocco di schiere identificate da un'unica particella edificiale e in tal caso sarebbe intervento A.3.3?

2) Nel caso di intervento A.1 non serve in alcun caso la certificazione energetica? Nemmeno nel caso di esecuzione di cappotto esterno nell'edificio unifamiliare?

3) Nel caso di ristrutturazione totale di un appartamento, la sostituzione dei serramenti e il cappotto interno ricadono in A.1 mentre il resto (rifacimento tramezze, impianti, pavimenti...) rientra in A.2, la domanda è unica distinguendo i due costi per le due categorie nella tabella relativa alla "Tipologie di spesa" del modulo?

4) L'ampliamento di un'unità immobiliare ad esempio con sopraelevazione del sottotetto, in base a quanto ammesso dalle norme di P.R.G., rientra negli interventi A.2?

R:

1) Si.

2) No.

3) Si.

4) Si, salvo quanto indicato nel chiarimento al quesito 77).

QUESITO 168

Il rifacimento completo del tetto è ammissibile interamente a contributo sulla tipologia A.1 (miglioramento energetico) o solamente il pacchetto isolante?

R:

Fermo restando il chiarimento riportato nella circolare in merito alla definizione di miglioramento energetico, riportata nella risposta al quesito 77, si vuole ricordare che se il tetto, oggetto della domanda, risulta a servizio di più unità abitative l'importo di spesa dovrà, in questo caso, essere imputato nella tipologia A.3.4 (lavori di manutenzione straordinaria per le parti comuni).

QUESITO 172

D:

1) Quali sono le spese che devo sborsare per la domanda di contributo?

2) Dovrei eseguire un nuovo bagno; nella stima della spesa posso inserire tutte le spese comprensive di box doccia, mobiletto bagno e accessori vari?

R:

1) Presupponendo che l'intervento che andrà a realizzare sia quello esposto al punto 2 del suo quesito, le spese che dovrà sostenere saranno il costo della marca

da bollo e l'onorario al tecnico di sua fiducia per la predisposizione della stima di massima.

2) No, non sono ammesse a contributo le spese per tali accessori.

QUESITO 173

D:

1) Un garage pertinenziale e un deposito pertinenziale staccati dall'edificio comprendente l'abitazione principale sono ammessi?

2) E' possibile presentare domanda sia sull'art 1 che sull'art 2 e poi in fase di concessione del contributo optare per l'uno o per l'altro. Si chiedono chiarimenti.

R:

1) Si vedano le varie risposte simili all'interno delle FAQ;

2) No, rimane invariata la risposta al quesito 149.

QUESITO 175

D:

Si chiede un chiarimento in merito alla composizione delle porzioni che determinano il numero complessivo delle unità immobiliari che deve essere utilizzato per il conteggio del 50 per cento con destinazione abitazione principale.

1) Nello specifico si chiede di indicare se devono essere considerati i box auto e i posti auto accatastati come porzioni autonome.

2) I magazzini ed i negozi devono rientrare anche questi nel computo complessivo?

R:

Ai fini del rispetto del requisito di accesso al contributo da parte dei condomini, per cui almeno il 50 per cento delle unità immobiliari iscritte al catasto dell'edificio deve essere costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e le unità destinate ad abitazioni principali devono costituire almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio stesso, e considerata la definizione data di "abitazione principale", si chiarisce che le unità immobiliari che costituiscono pertinenze dell'unità abitativa ai fini della disciplina IMUP (e cioè una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie)) sono da considerare nel novero delle "abitazioni principali" e quindi concorrono alla determinazione della percentuale di abitazioni principali.

QUESITO 177

D:

E' possibile la realizzazione di una tenda fissa o mobile con struttura in montanti di alluminio a servizio dell'abitazione?

R:

Gli interventi ammessi a contributo sono quelli previsti dall'art. 99 comma 1 lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1 – Legge urbanistica provinciale:

"b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

Capitolo 3

Come deve essere compilata la domanda di contributo?

QUESITO 4

D:

La spesa relativa a interventi da effettuare su parti comuni, nel caso di edifici con meno di 4 unità abitative, può essere esposta per intero da un solo richiedente ovvero dovranno essere presentate domande distinte?

R:

Anche da un solo richiedente

QUESITO 5

D:

La stima dei lavori dovrà essere strutturata in modo tale da poter essere utilizzata per la graduatoria.

R:

Si . Vedi modulo domanda

QUESITO 16

D:

E' ammissibile/cumulabile la domanda presentata per il condominio e la domanda presentata dal singolo per la propria abitazione principale inserita nello stesso condominio?

R:

Presupponendo che si tratti di un condominio con almeno 4 unità abitative, è possibile chiedere il contributo ma con due domande separate, una per le parti comuni che va presentata dal condominio e l'altra dal singolo proprietario dell'appartamento per le parti interne.

QUESITO 18

D:

Nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio con tre appartamenti e tre proprietari deve essere presentata una domanda unica o tre domande separate divise pro-quota. Se va presentata una sola domanda chi la presenta e a che titolo (delegato?) ?

R:

Fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni stabilite dai criteri approvati con delibera giunta 1026/2013, ogni proprietario può fare domanda per sé oppure uno solo dei proprietari, residenti, può presentare domanda sulle parti comuni dell'edificio a prescindere dalla sua quota. Le domande di contributo sulle parti comuni verranno controllate prima dell'eventuale formazione della graduatoria e ammissione a contributo, per evitare cumulo di contributi sulle medesime spese.

QUESITO 43

D:

Tenuto conto dei tempi assegnati e considerato che l'ultimo mese utile per l'avvio dei lavori sarà quello di dicembre, che a causa delle basse temperature non è indicato per l'avvio di interventi edilizi (in particolare, sopraelevazioni, opere esterne, sostituzione serramenti ecc..), si chiede se la proroga di 6 mesi sia riferita anche all'inizio lavori?

A sostegno di quanto sopra, si precisa che l'inizio lavori, per essere considerato "valido", ai sensi dell'art. 103 comma 3 della L.P. 04 marzo 2008 n.1 e ss.mm. e ii. ... "Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all'impianto del cantiere..."

R:

La proroga di ulteriori 6 mesi può essere concessa, per giustificati motivi, solo per l'ultimazione dei lavori. Per "inizio lavori", ai fini del rispetto dei termini previsti dalla disciplina attuativa dell'art. 1 della LP 9/2013, si intende la data di deposito in comune della SCIA o della comunicazione di inizio lavori (negli altri casi).

QUESITO 47

D:

1) L'importo che viene esposto in domanda quale I.M.U.P. corrisponde all'importo versato al Comune territorialmente competente ovvero deve essere calcolato all'aliquota standard (0,76%)?

2) Al fine della quantificazione della quota di contributo) la spesa ammessa è, relativa ad ogni singolo tipo di intervento (A comprensiva anche della quota parte delle spese tecniche, dell'I.V.A. su lavori e dell'I.V.A. su forniture e spese tecniche?

3) Nel caso in cui fosse necessaria la predisposizione delle graduatorie di merito, si chiede quali sono i termini per la loro approvazione.

4) Posto che la rendicontazione della spesa va effettuata dal richiedente, è necessario che i bonifici siano intestati al medesimo oppure si possono accettare bonifici intestati a terzi (esempio genitori)?

Nel caso invece la fattura fosse intestata ad un soggetto diverso dal richiedente ed il bonifico viene effettuato dal richiedente, l'operazione è riconoscibile?

5) Nel modello di domanda non è previsto alcun spazio nel quale indicare i componenti del nucleo familiare e quindi, nel caso in cui il richiedente presenti domanda per un nucleo familiare diverso da quello risultante all'anagrafe al 16 maggio 2013, non si capisce come possano essere fornite dal richiedente le generalità di tutti i componenti del "nuovo" nucleo. Ciò al fine di poter effettuare i necessari controlli disposti dalla normativa.

R:

1) L'art. 1 della L.P. 9/2013 prevede che l'IMUP sia calcolata ad aliquote standard;

2) Il modulo di domanda prevede l'indicazione da parte del richiedente della spesa prevista e della spesa a contributo per ciascuna tipologia di intervento; sulla "spesa a contributo" viene calcolato il contributo stesso. La relativa IVA è calcolata in percentuale mentre le spese tecniche sono ammesse secondo l'importo indicato dal richiedente (spesa ammessa a contributo) nel limite indicato dai criteri.

3) La formazione delle graduatorie deve essere disposta nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande (31 luglio 2013), previsto per la formazione degli elenchi distinti per le tre categorie

d'interventi.

4) Si veda la risposta al quesito 39-1).

QUESITO 61

D:

Che cosa s'intende per "aliquote standard" ai fini IMUP?

R:

S'intende l'aliquota di base dell'imposta IMUP fissata dallo stato e pari allo 0,76%, a prescindere dagli aumenti o dalle diminuzioni stabiliti dai singoli Comuni.

QUESITO 63

D:

Sulla domanda devo mettere i dati relativi alla vecchia abitazione per quanto riguarda IMUP o quelli dell'IMUP riferiti a coloro che ci hanno venduto la casa il 24 aprile di quest'anno.

R:

Sulla domanda deve essere indicato il valore dell'imposta IMUP relativa al 2012, dovuta dal richiedente e dal suo nucleo familiare (individuato alla data del 16 maggio 2013) relativamente agli immobili per i quali il richiedente e il suo nucleo familiare erano soggetti passivi d'imposta IMUP, esclusa l'abitazione principale e i beni strumentali. Quindi lei dovrà inserire nella domanda di contributo i dati relativi alla vecchia abitazione.

QUESITO 64

D:

1) Nel caso di condomini, per la verifica del 50% di unità abitative principali rispetto alla totalità dell'unità immobiliari iscritte al catasto, come unità immobiliari sono calcolati anche i posti macchina accatastati categoria C6 sia nel caso siano pertinenza dell'alloggio?

2) Il comproprietario di 1/3 dell'abitazione che paga l'IMUP come abitazione principale per 1/3 e che presenta la domanda, a fine lavori deve diventare proprietario esclusivo?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 40.

2) No

QUESITO 67

D:

1 Nei Criteri Attuativi al Cap. 5 "Termini e modalità per la presentazione... ecc.", nel punto A. relativo alle abitazioni principale seguendo la lista delle documentazioni da presentare si trova:

"Per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo A.3.3 e A.3.4, il richiedente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione viene depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia."

domande:

1) Cosa significa "ove esistente"?

2) Cosa significa "viene depositata" all'ufficio Cementi Armati? E' il Richiedente che deve prima depositare l'idoneità statica presso tale Ufficio o è il Comune che si occupa?

3) Nel modulo di presentazione delle domande c'è un punto da barrare: per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo A.3.3 e A.3.4) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione verrà depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia".

Qui si dice "verrà" e non viene ma senza specificare chi ha l'onere di deposito e se prima di richiedere il contributo?

4) Se l'edificio ha già depositato presso l'Ufficio Cementi Armati della PAT i Calcoli Statici ed il Collaudo Statico cosa serve una dichiarazione di idoneità statica soprattutto per gli interventi A.3.3 (Cappotti termici)?.

R:

1) "Ove esistente" significa che la dichiarazione può essere prodotta se l'edificio è idoneo dal punto di vista statico, mentre non è necessaria la dichiarazione della non idoneità statica dell'edificio.

2) e 3) Significa che l'amministrazione pubblica, a cui viene consegnata la domanda di contributo, provvede all'inoltro della dichiarazione all'Ufficio cementi armati della Provincia.

4) Se la dichiarazione d'idoneità statica dell'edificio è compresa in documenti già depositati presso la pubblica amministrazione, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono depositati i predetti documenti e le ulteriori informazioni per il loro reperimento.

QUESITO 68

D:

Alla luce di quanto indicato nei criteri attuativi allegati alla delibera 1026 dd. 24/05/2013 (punto A.3.4: interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale...), vorrei sapere se per tali interventi su parti comuni di edifici fino a 4 unità abitative, il certificato di idoneità statica è un requisito necessario per poter dar seguito al finanziamento o se è solo un parametro che può dare maggior punteggio in graduatoria.

R:

La dichiarazione d'idoneità statica dell'edificio non è un requisito necessario per poter accedere al finanziamento; tale dichiarazione comporta solamente che l'intervento è finanziato prioritariamente rispetto agli altri interventi della medesima tipologia.

QUESITO 69

D:

Il richiedente del contributo è il figlio che al 16 maggio 2013 fa parte del nucleo familiare con i genitori, per risanare una parte di immobile attualmente di proprietà dei genitori (es. il sottotetto o un piano che non era adibito ad abitazione principale dei genitori) che sarà ceduto al figlio.

Va verificato comunque l'IMUP 2012 di tutto il nucleo familiare compresi i genitori o solo quella del figlio destinatario dell'intervento ?

R:

Si veda la risposta al quesito 63.

QUESITO 71

D:

La "Comunicazione di manutenzione straordinaria" presentata al Comune a firma del committente i lavori, nei quali è riportata la data d'inizio lavori, vale come documento comprovante l'inizio lavori o deve, viceversa, essere presentata una SCIA da parte di un tecnico abilitato.

R:

No, è sufficiente la comunicazione di manutenzione straordinaria, fermo restando che comunque a fine lavori serve una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la regolare esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori.

QUESITO 78

D:

La casa oggetto di ristrutturazione è composta da due p.m. distinte entrambe di mia proprietà che diventeranno una p.m. unica destinata a mia abitazione principale alla fine di lavori. Nel 2012 non risiedevo in nessuna di queste p.m. in quanto abitavo in famiglia con altro indirizzo.

1) il calcolo dell'IMUP ai fini della domanda di contributo va fatto con aliquota 0.76% su entrambe queste p.m. oppure esse risultano escluse perché sono oggetto dell'intervento e diventeranno mia abitazione principale?

2) nel 2012 erano in atto dei lavori di ristrutturazione interna iniziati nel 2011. (premetto che la domanda di contributo sarà riferita ad un altro intervento con inizio lavori dopo il 1-3-2013), quindi al comune ho pagato IMUP calcolata sulla rendita catastale in quanto la casa risultava cantiere e quindi inagibile. ai fini della domanda di contributo che IMUP devo presentare? IMUP al 0.76% su entrambe le pm?

R:

Nella domanda di contributo deve essere esposta l'imposta IMUP complessivamente dovuta dal richiedente per il 2012 relativamente ad immobili diversi dalla sua abitazione principale ed ai beni strumentali: quindi lei dovrà esporre l'imposta IMUP dovuta per le due P.m. in questione, non essendo queste la sua abitazione principale. Relativamente al calcolo dell'IMUP, poiché la legge provinciale si riferisce all'IMUP "complessivamente dovuta", lei potrà avvalersi dell'agevolazione prevista dalla normativa statale, purché ne sussistano le condizioni, applicando comunque l'aliquota standard dello 0,76% alla base imponibile ridotta.

QUESITO 81

D:

Ho un cliente che ha un titolo edilizio rilasciato in data 04/02/2013 ma non ha ancora fatto l'inizio lavori, può far domanda di contributo?

R:

Si, a meno che il titolo edilizio non sia una SCIA.

QUESITO 84

D:

Sono entrata in possesso in qualità di proprietario a seguito di atto di donazione prima casa da parte di mia madre il 6 settembre 2012 di un immobile (appartamento + tezzile) nel comune di *****.

L'appartamento in questione per essere abitato necessita di importanti interventi di ristrutturazione (rifacimento del tetto, cappotto esterno, impianto termoidraulico elettrico, rinnovo dei serramenti ecc) per cui ho aperto una comunicazione di manutenzione straordinaria presso il Comune di ***** n. ##### dd 22.01.2013 (p.ed. ###/# p.m. 1).

Nella richiesta di manutenzione straordinaria ho ovviamente tralasciato gli interventi strutturali ad evidenza esterna che saranno oggetto di SCIA che presenterò più avanti.

Io risulterò inoltre proprietaria di un piccolo immobile commerciale sito sempre sul comune di ***** p.ed ### attualmente locato a terzi.

Premesso ciò, volevo capire se nel computo dell'IMUP versata nell'anno 2012 (€ ###,00 per l'immobile commerciale e € ###,00 per l'immobile ad uso abitativo) ai fini dell'accesso al contributo viene considerata anche quella relativa all'immobile commerciale oppure no; in quanto mi sembra di aver inteso che sono esclusi dal computo i beni strumentali in caso contrario mi vedrei purtroppo ingiustamente esclusa dal finanziamento in quanto tra l'altro non avendo potuto abitare l'immobile oggetto di ristrutturazione nei mesi settembre-dicembre 2012, per evidenti inadeguatezze strutturali dello stesso, ho dovuto versare l'IMUP come seconda casa mentre ora in virtù della domanda presentata è stato classificato cantiere.

R:

Dal computo dell'IMUP dovuta, ai fini del requisito di accesso al contributo provinciale, vanno tolti l'abitazione principale del richiedente e i beni strumentali come definiti nella delibera della Giunta provinciale n. 1026 del 2013 e cioè immobili iscritti al catasto dei fabbricati alle categorie A10, C e D.

QUESITO 85

D:

L'edificio per il quale faccio domanda diventerà la mia prima casa ma al momento è un deposito e come tale è accatastato (categoria c2). Io non ho altre proprietà e al momento mi trovo in affitto. La mia domanda è: l'IMUP che ho pagato nel 2012 per l'edificio che diventerà mia prima casa va conteggiata? Spero vivamente di no, sarebbe un controsenso.

R:

No, non in quanto diventerà la sua abitazione principale, ma perché l'immobile (parrebbe) è iscritto al catasto dei fabbricati in categoria C (beni strumentali).

QUESITO 98

D:

Per il calcolo delle superfici si possono utilizzare le superfici catastali dedotte dalle visure delle singole unità immobiliari?

R:

Si veda la risposta al quesito 40, relativamente all'allegato C del DPR 138/98, paragrafo "criteri per i gruppi R e P", comma 1, lettere a), b) e c).

QUESITO 99

D:

Nell'elenco degli interventi ammissibili a contributo si dice:

" A.3.3. [...] L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

" A.3.4. [...] L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Io ciò lo interpreto come se la certificazione dell'idoneità statica fosse solo un fattore per guadagnare posizioni in graduatoria, ma che comunque potrebbe anche non esserci.

Poi però, nella modulistica per la presentazione della domanda, viene sempre richiesto, senza dare la possibilità di tralasciarlo.

1) A questo punto mi chiedo: per interventi del tipo A.3, A.4, B.3, B.4 è sempre obbligatoria la certificazione d'idoneità statica? oppure può essere facoltativa?

2) Nei termini e modalità per la presentazione delle domande si dice: "per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo A.3.3, A.3.4, B.3, B.4, il richiedente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione viene depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia".

Ma in che cosa consiste quindi tale idoneità statica?

3) Se è esistente, penso che altro non sia che il collaudo dell'edificio a lavori terminati. Quindi, perché devo consegnare all'ufficio Cementi Armati un certificato che già è in suo possesso?

Si capisce che l'importo di spesa è determinante per la posizione finale in graduatoria.

4) Ma se dichiaro di spendere 150.000 Euro e poi, a lavori finiti, ne ho spesi 90.000 Euro, cosa succede? La mia posizione in graduatoria viene confermata?

R:

1)2)e3) Si vedano le risposte ai quesiti 67 e 68.

4) Si vedano le integrazioni introdotte con delibera 1234 del 14 giugno 2013 al paragrafo 9 dei criteri, che così recitano:

"Il contributo è rideterminato se la spesa rendicontata risulta inferiore rispetto a quella ammessa a contributo. Riduzioni superiori al 20% comportano una riduzione del 20% del contributo rideterminato.

Sono ammesse variazioni per un massimo del 20%, in più o in meno, tra la spesa indicata dal richiedente per ciascuna tipologia di spesa ai fini del calcolo del contributo ("Spesa a contributo") e la spesa rendicontata per la medesima tipologia di spesa. Variazioni in aumento superiori al 20% non sono considerate ai fini del calcolo del contributo per la parte eccedente il 20%.

Il contributo erogato non può superare quello calcolato sulla spesa ammessa a contributo."

QUESITO 100

D:

Sto facendo domanda di contributo per la lp 9/2013, in quanto ho cambiato in questo momento le finestre di casa mia (abitazione principale).

Tra la documentazione da portare si richiede una stima di massima della spesa complessiva, sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato.

Io ho già il contratto con ditta #####, sottoscritto da me ma non (ovviamente!!!) da un tecnico, perché non è prevista questa firma.

1) Ho chiesto alla ditta se possono sottoscrivermelo e dicono che loro non lo fanno (mi certificano già il risparmio energetico per la L 296/2006). Mai fatto firme così!!!

2) Ho chiesto al geometra che mi ha fatto la Scia e nemmeno lui mi dice che lo fanno (mai fatto!!!).

A questo punto ho in mano un contratto (non una stima!!!) dotato di tutte le caratteristiche tecniche delle finestre e dei relativi prezzi, nessun geometra che mi sottoscrive!!!!

Premesso che nemmeno io capisco a cosa serve la sottoscrizione, ma cosa posso fare???

Più che un contratto firmato, non so cosa aggiunga di più la firma del geometra (che forse mettendo un annuncio sul giornale lo trovo uno che mi firma il contratto di un altro soggetto, pagando!!!!)

Addirittura ho anche quasi le fatture (l'acconto già pagato e aspetto quella del saldo!!!).

R:

La stima di massima può essere anche un semplice elenco di lavorazioni, imputate a ogni singola tipologia (es: A1, A2, ecc.) e con la relativa spesa prevista. Il tecnico, per la valutazione della spesa, può avvalersi anche di preventivi forniti dalle ditte fornitrici e installatrici dei vari componenti (es: porte, finestre, pavimenti, impiantistica ecc.) Alla fine questo documento dovrà essere firmato e timbrato dal tecnico incaricato, oltre alla firma del richiedente.

QUESITO 101

D:

1) Volevo sapere se il vincolo dei 1.200€ di IMUP valgono anche per la categoria C. (enti pubblici, Onlus, Enti Ecclesiastici, etc. etc.)?!

2) Inoltre volevo chiedere se una fattura d'anticipo pagata a gennaio 2013 per i nuovi serramenti può rientrare o no nel contributo... i lavori per la sostituzione dei serramenti sono iniziati successivamente a tale pagamento e precisamente a fine marzo.

R:

1) No, la soglia di 1.200 € dell'imposta IMUP è prevista per la sola categoria A. abitazioni principali.

2) Sì, fermo restando che comunque a fine lavori serve una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la regolare esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori.

QUESITO 102

D:

1. La "stima di massima" da allegare alla domanda di contributo, è la tabella sul modello di domanda o è da produrre in allegato? quale livello di dettaglio è necessario per la "stima di massima", un computo metrico con prezzi pat? oppure

generici parametri costruttivi generali suddivisi per genere (muratore tot.€, falegname tot.€, elettrico, idraulico, spese tecniche... ??)

2. Gli importi indicati in tabella per cui si chiede il contributo, costituiscono ognuno limite massimo di spesa per il relativo capitolo? o in fase di rendicontazione è possibile "stornare gli importi" da un capitolo all'altro?

per esempio indicando in domanda

A1 20.000 (al 50% 10.000)

A2 55.000 (al 45% 24.750)

A3.3 25.000 (al 50% 12.500)

(totale 100.000 contributo 47.250)

se in fase di rendicontazione risulterà

A1 18.000 (al 50% 9.000)

A2 55.000 (al 45% 24.750)

A3.3 27.000? (al 50% 13.500?) o verrà calcolato il max per il capitolo A3.3 come richiesto, 25.000?)

(totale 100.000 ?? contributo 47.250???)

oppure spostando importi su capitoli con %contributo diversa ?

A1 22.000 (contributo ?)

A2 62.000 (contributo ?)

A3.3 30.000 (contributo ?)

totale 100.000 ?? contributo ????)

R:

La stima va prodotta in allegato alla domanda di contributo, in quanto la stessa va firmata dal tecnico. Per le ulteriori domande si vedano la risposte ai quesiti 99-4) e 100.

QUESITO 105

D:

In presenza di un edificio con tre unità abitative di proprietà di un unico soggetto comprendente anche la sua abitazione principale, la coibentazione termica esterna rientra nella tipologia A.1 o A.3.3.? (E' da considerarsi interventi su parti comuni?)

R:

E' da considerare intervento su parti comuni, A.3.3 o A.3.4.

QUESITO 113

D:

1)La stima di massima della spesa complessiva sottoscritta dal tecnico deve presentare preventivi di ditte o basta un elenco dettagliato degli interventi, ciascuno con indicazione della spesa?

2)La cantina della prima abitazione è un bene strumentale ai fini del calcolo della IMUP?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 100)

2) Dal calcolo dell'IMUP, ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, devono essere escluse le imposte dovute, per l'anno 2012, derivate dall'abitazione principale, le relative pertinenze e i beni strumentali.

QUESITO 119

D:

Sono intenzionato a ristrutturare un unità immobiliare di mia proprietà, che diverrà mia abitazione principale. Il mio attuale stato famiglia è composto da mia madre, mio fratello e dal sottoscritto. Mia madre risulta proprietaria di quota di immobili di cui non può beneficiare e che sui quali è in corso un atto giudiziario di uso capione avverso (iniziato nel 2012,), con un accordo tra le parti stipulato presso la camera di conciliazione. L'importo IMUP dei suddetti immobili (con pagamento effettuato da parte dei reali beneficiari), deve essere calcolato nel totale IMUP ?

R:

Al fine dell'ammissione a contributo dovrà essere riportata l'imposta l'IMUP, calcolato all'aliquota standard, dovuta dal nucleo familiare di appartenenza, individuato alla data del 16 maggio 2013, con riferimento al 2012 esclusa l'IMUP dovuta per l'abitazione principale e beni strumentali.

Per "aliquote standard" si veda la risposta al quesito 61

QUESITO 120

D:

Si voleva conoscere se per la domanda di contributo per interventi di risanamento/ristrutturazione esiste un modello di riferimento per la stima dei costi che deve firmare il tecnico?

R:

Non esiste uno specifico modello, si veda la risposta al quesito 100)

QUESITO 127

D:

"Se un individuo è socio oppure ha delle partecipazioni in alcune società immobiliari. Ai fini dei requisiti IMUP, vanno considerate anche le proprietà delle società immobiliari o solamente quelle che fanno riferimento alla sua persona fisica?"

R:

La domanda trova risposta al Quesito 95/2-3

QUESITO 136

D:

1)All'art. 1 comma 9 della L.P. 9/2013 e al punto 3. e 5. dei criteri attuativi di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1026/2013 è riportato che è escluso dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare nonché quella relativa ai beni strumentali. Sono definiti dal DPR 917/1986 "beni strumentali": gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Al punto 13 dei criteri attuativi della L.P. 9/2013 è indicato: si intendono "beni strumentali" gli immobili iscritti al catasto dei fabbricati alle categorie A10, C ed D. Si è del parere quindi che gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10, C ed D siano esclusi dal computo dell'IMUP, solamente se utilizzati dal richiedente o componente il nucleo familiare anagrafico alla data del 16/05/2013, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale come precisato nel DPR sopraccitato. Nelle FAQ 84 e 85 sembrerebbe invece che tali immobili siano comunque sempre esclusi

dal calcolo dell'IMUP a prescindere dal fatto che siano o meno strumentali ad attività imprenditoriale del richiedente o dei componenti il nucleo.

2) Sulla base di quanto riportato al punto precedente si chiede come deve essere eventualmente effettuato il computo dell'IMUP, nel caso uno dei componenti il nucleo familiare proprietario di unità immobiliare categoria C, abbia ceduto in locazione ad altro componente il nucleo tale immobile per l'esercizio da parte dello stesso della dell'attività imprenditoriale.

3) Un richiedente chiede se l'area "particella fondiaria", edificabile a fini produttivi sulla base del PRG vigente, bene strumentale destinata a deposito attrezzatura e materiali nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, va inserita nel computo dell'IMUP.

4) Ai fini della formazione delle graduatorie "A." a parità di IMUP sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico di tipo A.1, secondo la maggiore spesa prevista per tale tipologia di intervento. Nel caso al termine dei lavori risulti una spesa A.1 di importo inferiore a quanto indicato in domanda comporta la revoca dei benefici ?

R:

1) 2) Vedasi circolare interpretativa beni strumentali, " ... prevede che "si intendono "beni strumentali" gli immobili iscritti nel catasto dei fabbricati alle categorie A10, C ed D." pertanto sono esclusi ai fini del calcolo dell'IMUP;

3) Sì.

4) verrà effettuata una rideterminazione del contributo sui nuovi importi rendicontati. Inoltre, se si determinerà una riduzione della spesa totale superiore al 20% la riduzione del contributo subirà un'ulteriore riduzione del 20% del contributo totale.

QUESITO 138

D:

1) Si intendono effettuare dei lavori su di un immobile per il quale nel 2012 è stata pagata l'imposta IMUP. A gennaio 2013 la residenza è stata trasferita in tale immobile. Nella compilazione del modulo per il contributo è giusto escludere dal computo IMUP dovuto per il 2012 detto immobile considerando che a gennaio 2013 è diventato di fatto 1a casa ed unica proprietà posseduta?

2) Inoltre, nella categoria A.2 rientrano le spese da sostenere per la realizzazione di una stufa ad olle?

R:

1) Si veda la risposta al quesito 55).

2) Si veda la risposta al quesito 106).

QUESITO 157

Vorrei sapere se vi sono novità in ordine alla definizione di "beni strumentali" in particolare se circoscritti ai soli beni connessi ad una qualche attività del richiedente (ad esempio l'officina del meccanico, o il negozio del commerciante escludendo quindi quelli ceduti in locazione). Relativamente inoltre alla detrazione finale del 20% abbiamo dubbi sulla modalità operative in relazione alla prerogativa della compensazione. Infine, si è avuto modo di chiarire definitivamente la questione del fine lavori, visto che nella delibera è scritta (a nostro parere) in un modo inequivoco mentre nelle FAQ si trova una risposta non coerente?

R:

Si veda la risposta al quesito 131)

QUESITO 161

Stiamo raccogliendo le prime domande Enti pubblici, Onlus, ecc.

Sembra che lo stanziamento di 1 Milione di € per tutta la Provincia sia poi distribuito in un secondo tempo.

Dato che non è dato sapere come saranno erogate queste somme, se sarà fatta una graduatoria o un elenco e da chi saranno gestiti, sono a chiedere specificazioni in merito.

R:

Le domande di contributo raccolte dalle Comunità e dal Territorio Val d'Adige relativamente gli interventi della categoria C. saranno poi gestite direttamente dalla Giunta provinciale.

QUESITO 166

Premesso che nell'ultimo paragrafo in calce a pag. 17 di 18 del fascicolo "Criteri Attuativi" si prendono in considerazione esclusivamente i Condomini dotati di riscaldamento centralizzato e nulla viene indicato per i Condomini composti esclusivamente da unità abitative termo autonome,

a pag. 10 di tale fascicolo, al paragrafo "B. CONDOMINI" (il titolo è presente in fondo a pag. 9), esattamente al terzo capoverso è disposto: "per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo B.3, il richiedente deve presentare anche la dichiarazione.....che attesti il miglioramento energetico dell'edificio....." (si badi bene: "dell'edificio e non dell'unità abitativa" e senza precisare "solo nel caso di riscaldamento centralizzato, in quanto in presenza di impianti termoautonomi è necessario invece presentare.....). Per cui, riscaldamento centralizzato o termoautonomo che sia, il capoverso indica una procedura certificativa uniforme per entrambe le situazioni.

Solo che a pag. 15 di 18 dello stesso fascicolo, al Cap. 9 "Rendicontazione della spesa" e precisamente al 2° capoverso di pag. 15 viene specificato: " Per i contributi relativi agli interventi della categoria.....B. CONDOMINI di tipo B.3 il richiedente deve presentare anche la dichiarazione..... che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa ottenuto.....". Attenzione!!! Non più dell'edificio, come a pagina 10 al terzo capoverso del paragrafo "B. CONDOMINI", ma per singolo appartamento (se fossero 20.....allora 20 certificazioni?). In altre parole, qui tutti gli edifici condominiali sono invece trattati uniformemente, impianto di riscaldamento centralizzato o meno.

E se, come ipotizzato nell'email precedente, qualche appartamento non avesse raggiunto la classe B, che succede? Salta il contributo per l'intero Condominio?

Altra incongruenza di terminologia si evidenzia al secondo punto degli "ALLEGATI" a pag. 3 del modulo di domanda per la categoria "B: CONDOMINI" dove sta scritto: "per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo B.3, la dichiarazione.....che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa.....!!! Non più "dell'edificio", come secondo le istruzioni nel fascicolo al terzo capoverso sugli allegati a pag. 10 del paragrafo "B. CONDOMINI", ma per singolo appartamen-

to!!!

Ma allora che si allega? Certificazione “dell'edificio” come nelle istruzioni nel fascicolo o per “unità abitativa” come in calce al modulo di domanda?

Come si vede le incongruenze nella correlazione dell'uso della terminologia sono diverse e necessitano di una risposta urgente, considerati i tempi ristrettissimi (31 luglio) e la complessità delle certificazioni tecniche da richiedere.

R:

Quando si parla di “condominio” ci si riferisce all'intero edificio.

Capitolo 4

Come viene determinato il contributo?

QUESITO 3

D:

Alla data di presentazione della domanda, per gli interventi di tipo A.3.3, si chiede la dichiarazione di miglioramento energetico (cfr pag. 9, 3° alinea). A fine lavori è necessaria la presentazione della certificazione energetica?

R:

SI

QUESITO 8

D:

"Per la liquidazione (e pena la revoca del contributo) deve essere prodotto il certificato di agibilità dell'unità abitativa e l'accatastamento del richiedente e del suo nucleo familiare". Si domanda quindi: verrà stabilita dalla Giunta una data entro la quale andrà prodotto il certificato di agibilità e fatto l'accatastamento quale abitazione principale? E se sì, immagino che tale data andrà oltre i 24 mesi entro cui devono finire i lavori: è così?

R:

Il certificato di residenza, il certificato di agibilità e l'accatastamento andranno acquisiti dall'ente pubblico a fine lavori, per l'erogazione del saldo; la richiesta del saldo deve avvenire entro 60 gg dalla fine lavori (che a sua volta deve avvenire entro 24 mesi dall'inizio lavori, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi).

QUESITO 17

D:

Come si calcola il contributo nel caso vi siano due interventi finanziati l'uno al 50% e l'altro al 45%, tenendo conto che nel modulo domanda si sommano entrambe le spese stimate per determinare il totale intervento?

R:

Nel modulo di domanda, si prevede che il richiedente indichi l'importo delle spese sul quale verrà calcolato il contributo (colonna "spese a contributo" del quadro tipologie di spesa).

QUESITO 18

D:

Nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio con tre appartamenti e tre proprietari deve essere presentata una domanda unica o tre domande separate divise pro-quota. Se va presentata una sola domanda chi la presenta e a che titolo (delegato?) ?

R:

Fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni stabilite dai criteri approvati con delibera giuntale 1026/2013, ogni proprietario può fare domanda per sé oppure uno solo dei proprietari, residenti, può presentare domanda sulle parti comuni dell'edificio a prescindere dalla sua quota. Le domande di contributo sulle parti comuni verranno controllate prima dell'eventuale formazione della graduatoria e ammissione a contributo, per evitare cumulo di contributi sulle medesime spese.

QUESITO 23

D:

Nel caso di domanda di condominio per rifacimento parti comuni (es. tetto e cappotto) con rispetto delle quote del 50% abitazione principale e 50% superficie complessiva e presenza di negozi e uffici e appartamenti non prima casa viene liquidato comunque l'intero contributo?

R:

Si

QUESITO 24

D:

Nel calcolo della spesa minima ammessa per il condominio del quesito 23) si tiene conto solo delle unità abitative quali abitazione principale?

R:

No

QUESITO 31

D:

La certificazione energetica è peraltro poi richiesta per l'intervento A1 in sede di rendicontazione della spesa. Sarebbe opportuno richiederla anche per l'intervento A3.3.

R:

La certificazione energetica non serve per gli interventi di tipo A. 1. Il richiamo alla tipologia A. 1 relativamente alla necessaria produzione della certificazione energetica ai fini dell'erogazione del saldo del contributo è un refuso dovendosi intendere richiamata la tipologia A.3.3.

QUESITO 40

D:

Nel calcolo delle superfici adibite ad abitazioni principali si calcolano anche le superfici dei garage?

R:

Sì, si applica lo stesso meccanismo utilizzato per la definizione della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio.

Per chiarezza si riporta per esteso l'allegato C del DPR 138/98, paragrafo "criteri per i gruppi R e P", comma 1, lettere a), b) e c):

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
del 25 per cento qualora non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

QUESITO 92

D:

Il quesito si riferisce a quanto riportato nel capitolo 7. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI , ovvero:

"Per le richieste relative agli interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE, pena la revoca dal contributo, i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo devono iniziare entro 4 mesi dal la data di ricevimento del la comunicazione di ammissione al contributo, e devono essere realizzati per un importo almeno pari al la spesa ammessa a contributo entro 24 mesi dalla data di inizio lavori risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività o dal la comunicazione di inizio lavori presentata presso i l Comune competente, salvo proroga per giustificati motivi, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi ." la cui applicazione contravviene a quanto previsto al capi tolo 9. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA, ovvero alla regola per la quale " l contributo è comunque rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa a contributo"

Poiché vi è una palese contraddizione sostanziale tra le regole espresse nei due capitoli sopra citati, si chiede, quindi, di chiarire nello specifico il contenuto del la norma, ovvero se i l criterio di revoca contenuto nel capi tolo 7, esplicitato per ognuna del le categorie di intervento, debba considerarsi applicato in sede di rendicontazione finale, oppure se si deve considerare valido i l criterio di rideterminazione del contributo sul la base del la spesa documentata in sede di richiesta del saldo del contributo.

In altri termini, se ad un richiedente viene ammessa a contributo una spesa per un importo complessivo pari a 100.000,00 euro, ma egli , entro i termini massimi concessi ,

esegue tutti i lavori e documenta una spesa inferiore a 100.000 ,00 euro, fornendo tutta la documentazione richiesta per l'erogazione del saldo, il contributo gli viene revocato (come previsto al capitolo 7) oppure viene rideterminato sulla base del la spesa documentata (come previsto al capi tolo 9) ?

R:

Ai fini del rispetto del termine previsto dal paragrafo 7 dell'allegato parte integrante della deliberazione n.1026 del 2013 e fatto salvo quanto altro richiesto per l'erogazione del saldo, è sufficiente che siano stati realizzati i lavori per i quali è stato chiesto il contributo (nella colonna "spese a contributo" del modulo di domanda), per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico. Tuttavia si ricorda che se i lavori hanno interessato singole unità immobiliari destinate a diventare abitazione

principale del richiedente, oppure hanno comportato aumenti di volume, ai fini dell'erogazione del saldo devono essere verificati d'ufficio i dati e le informazioni concernenti la residenza del richiedente, l'agibilità dei locali e l'accatastamento/variazione dell'abitazione principale del richiedente. In tal caso l'amministrazione può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti e delle informazioni. La mancanza di anche uno dei documenti comporta la revoca del contributo.

È fatta salva la possibilità di rendicontare spese inferiori a quanto indicato nella domanda di contributo, con le modalità definite da ultimo dalla delibera n. 1234 del 2013.

QUESITO 140

D:

Abbiamo DIA con data utile ai fini contributi PAT I. 9/2013 e relative fatture saldate con bonifico bancario (Interventi tipo A2). Le chiedo gentilmente:

1) è inclusa l'iva (10% e 21%) negli importi ammessi a contributo (noi non la detraiamo)

2) alcuni bonifici relativi alla ristrutturazione sono stati pagati ad aziende commerciali non indicate in DIA ed altri - sempre relativi al completamento dell'opera - non sono ancora stati pagati; uno di quelli ancora da saldare riguarda l'elettricista altri un'azienda commerciale. Possono essere ammesse anche queste spese se indicate nella relazione del tecnico allegata alla domanda di contributo, sebbene le ditte non compaiono in DIA?

3) vorremmo fare richiesta anche per altri interventi che credo non necessitano di DIA; può confermarmi che per le seguenti basta relazione tecnico/preventivi per la loro inclusione? si tratta di: lucidatura pavimenti legno, cambio di termosifoni (senza miglioramento energetico), realizzazione parete insonorizzata, realizzazione parete in legno per sgabuzzino su una nicchia dell'ingresso dell'appartamento (lavoro di falegnameria)

4) l'erogazione del contributo a saldo è possibile anche se quanto speso effettivamente non supera i 10 mila euro?

4-1) se alla fine i bonifici di spesa fossero inferiori ai 10 mila si ricalcola il contributo in proporzione o si viene esclusi dall'erogazione?

R:

1) Sì.

2) Sì.

3) Se le lavorazioni da lei elencate nella domanda non dovessero necessitare di alcun titolo edilizio (SIA, comunicazione di manutenzione straordinaria, o altro) il suo tecnico dovrà ugualmente, al fine della liquidazione del contributo, asseverare la spesa sostenuta, l'inizio dei lavori e la fine degli stessi. Vengono comunque esclusi dal contributo gli importi relativi ad opere di manutenzione ordinaria

4) e 4-1) Sì, fermo restando quanto previsto dalla delibera dei criteri n. 1026 d.d. 24 maggio 2013 come successivamente integrata con deliberazione n. 1234 d.d. 14 giugno 2013 e deliberazione 1289 d.d. 20 giugno 2013 che così recita:

"Il contributo è rideterminato se la spesa rendicontata risulta inferiore rispetto a quella ammessa a contributo. Riduzioni superiori al 20% comportano una riduzione del 20% del contributo rideterminato".

QUESITO 160

Il BIM del Sarca Mincio Garda in collaborazione con le Casse Rurali concede un contributo annuo costante per 5 anni, pari al 1% dell'importo del finanziamento concesso e comunque con un massimo di € 1.000,00 annui per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della "prima casa", o pertinenze (garage, tettoie, aree esterne).

Questa agevolazione è compatibile con i nostri contributi ?

R:

No, non possono essere cumulati i contributi di questa norma con altri contributi sulle medesime lavorazioni.

Agevolazioni bancarie particolari non rientrano nelle fattispecie dei contributi.